SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 222**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 23 settembre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 159 sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione delle seguenti scuole di specializzazione: «dermatologia e venereologia», «ginecologia ed ostetricia», «medicina interna», «psichiatria», afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia

Art. 160. — È istituita la scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia presso l'Università degli studi dell'Aquila.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti nel campo dermato-venereologico.

La scuola rilascia il titolo di specialista in dermatologia e venereologia.

Art. 161. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 162. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate del consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 163. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 164. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica e diagnostica;
b) dermatologia clinica;
c) allergologia e immunologia dermatologica;
d) dermatologia oncologica;
e) malattie sessualmente trasmesse.

Art. 165. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica e diagnostica:

istologia ed embriologia;
oncologia generale;
immunologia ed immunopatologia;
patologia clinica;
isto-citopatologia dermatologica;
microbiologia;
genetica medica;
psicologia medica e psicosomatica.

b) Dermatologia clinica:

dermatologia clinica;
dermatologia nell'età pediatrica;
terapia speciale medica dermatologica;
terapia chirurgica dermatologica;
fisioterapia dermatologica.

c) Allergologia e immunologia dermatologica:

allergologia e immunologia dermatologica;
dermatologia allergologica e professionale.

d) Dermatologia oncologica:

dermatologia oncologica.

e) Malattie sessualmente trasmesse:

venereologia e malattie sessualmente trasmesse;
andrologia.

Art. 166. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 210):

istologia ed embriologia	ore	25
oncologia generale	»	20
immunologia ed immunopatologia	»	30
patologia clinica	»	40
istocitopatologia dermatologica	»	30
microbiologia	»	25
genetica medica	»	20
psicologia medica e psicosomatica	»	20

Dermatologia clinica (ore 140):

dermatologia clinica	»	140

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 20):

allergologia ed immunologia dermatologica	»	20

Malattie sessualmente trasmesse (ore 30):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	30

Monte ore elettivo (2) . . . ore 400

2° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 50):

isto-citopatologia dermatologica	ore	50

Dermatologia clinica (ore 250):

dermatologia clinica	»	250

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):

allergologia ed immunologia dermatologica	»	30

Malattie sessualmente trasmesse (ore 70):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	70

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 30):

isto-citopatologia dermatologica	ore	30

Dermatologia clinica (ore 200):

dermatologia clinica	»	140
terapia speciale medica dermatologica	»	20
terapia chirurgica dermatologica	»	20
fisioterapia dermatologica	»	20

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):

dermatologia allergologica e professionale	»	30

Dermatologia oncologica (ore 40):

dermatologia oncologica	»	40

Malattie sessualmente trasmesse (ore 100):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	60
andrologia	»	40

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

Dermatologia clinica (ore 300):

dermatologia clinica	ore	190
dermatologia nell'età pediatrica	»	50
terapia speciale dermatologica	»	20
terapia chirurgica dermatologica	»	20
fisioterapia dermatologica	»	20

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):

dermatologia allergologica e professionale	»	30

Dermatologia oncologica (ore 30):

dermatologia oncologica	»	30

Malattie sessualmente trasmesse (ore 40):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	40

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 167. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nel reparto di dermatologia, ospedale S. Giovanni, ambulatorio di dermatologia, ospedale S. Salvatore, reparto di terapia fisica, reparto allergologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia

Art. 168. — È istituita la scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia presso l'Università degli studi dell'aquila.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in ginecologia e ostetricia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ginecologia e ostetricia.

La scuola rilascia i titoli di specialista in ginecologia e ostetricia, indirizzo in ginecologia e ostetricia, indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana.

Art. 169. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 170. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate del consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e di magistero (1).

Art. 171. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 172. — La scuola comprende dodici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento;
b) ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici);
c) metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio;
d) ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione;
e) gravidanza e parto a rischio;
f) medicina fetale;
g) ginecologia;
h) ginecologia oncologica;
i) andrologia;
l) diagnostica prenatale;
m) controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica;
n) terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia.

Art. 173. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dall'annidamento:

genetica medica;
istologia ed embriologia;
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endrocrinologica;
andrologia;
immunologia.

b) Ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici):

ostetricia (fisiologia ostetrica);
endocrinologia ostetrica;
metodologia clinica.

c) Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio:

metodologia clinica (diagnostica ostetrica strumentale);
metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale);
citopatologia;
patologia clinica.

d) Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione:

pianificazione familiare;
medicina preventiva;
diagnostica senologica;
psicologia e psicosomatica;
sessuologia;
organizzazione e programmazione sanitaria;
medicina legale e delle assicurazioni.

e) Gravidanza a parto a rischio:

tecniche operatorie in ostetricia;
anatomia e istologia patologica;
anestesia e rianimazione;
terapia del dolore;
diagnostica ostetrica per immagini.

f) Medicina fetale:

ostetricia fetale (medica e chirurgica);
neonatologia.

g) Ginecologia:

metodologia clinica (diagnostica ginecologica);
anatomia e istologia patologica;
ginecologia;
ginecologia urologica;
diagnostica per immagini;
ginecologia dell'adolescente;
chirurgia addominale;
tecniche operatorie ginecologiche.

h) Ginecologia oncologica:

ginecologia oncologica;
chemioterapia antiblastica;
radiodiagnostica e radioterapia.

i) Andrologia:

endocrinologia andrologica;
fisiologia dell'apparato genitale maschile in funzione della riproduzione.

l) Diagnostica prenatale:

fisiopatologia embriofetale e placentare;
diagnostica di laboratorio strumentale prenatale;
monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale;
teratologia;
citogenetica.

m) Controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica:

contraccezione e pianificazione familiare;
principi di educazione demografica;
sterilizzazione maschile e femminile;
immunopatologia della riproduzione umana;
diagnostica di laboratorio nella sterilità di coppia;
diagnostica strumentale nella sterilità di coppia;
psicosomatica della riproduzione.

n) Terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia:

terapia medica della sterilità femminile;
terapia medica della sterilità maschile;
terapia medica della sterilità di coppia;
operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo;
operazioni andrologiche di interesse riproduttivo;
fecondazione artificiale.

Art. 174. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento (ore 155):

genetica medica	ore	20
istologia ed embriologia	»	20
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi	»	20
fisiopatologia della riproduzione umana	»	40
ginecologia endrocrinologica	»	30
andrologia	»	15
immunologia	»	10

Gravidanza, parto e puerperio fisiologici (ore 110):

ostetricia (fisiologia ostetrica)	ore	60
endocrinologia ostetrica	»	20
metodologia clinica	»	30

Metodologia diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 80):

metodologia clinica (diagnostica ostetrica strumentale)	»	60
citopatologia	»	20

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 55):

medicina preventiva in genecologia e ostetricia	»	20
diagnostica senologica	»	15
psicologia e psicosomatica	»	10
sessuologia	»	10
Monte ore elettivo (2)	ore	400

2° Anno:

Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio (ore 70):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale)	ore	30
citopatologia	»	20
patologia clinica	»	20

Gravidanza e parto a rischio (ore 200):

tecniche operatorie ostetriche	»	80
anatomia e istologia patologica	»	20
ostetricia	»	100

Ginecologia (ore 130):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica)	»	30
anatomia e istologia patologica	»	20
ginecologia	»	80
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno (indirizzo in ginecologia ed ostetricia):

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 50):

pianificazione familiare	ore	20
organizzazione e programmazione sanitaria	»	10
medicina legale e delle assicurazioni	»	20

Gravidanza e parto a rischio (ore 120):

anestesia e rianimazione in ostetricia	»	20
tecniche operatorie ostetriche	»	50
ostetricia	»	50

Medicina fetale (ore 100):

ostetricia fetale (medica e chirurgica)	»	60
neonatologia	»	40

Ginecologia (ore 130):

tecniche operatorie in ginecologia	ore	50
ginecologia	»	70
ginecologia dell'adolescente	»	10
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno (indirizzo in ginecologia ed ostetricia):

Gravidanza e parto a rischio (ore 80):

diagnostica per immagini	ore	20
ostetricia	»	50
terapia del dolore	»	10

Ginecologia (ore 240):

ginecologia urologica	»	30
diagnostica per immagini	»	30
chirurgia addominale	»	20
tecniche operatorie in ginecologia	»	60
ginecologia	»	100

Ginecologia oncologica (ore 80):

ginecologia oncologica	»	40
chemioterapia antiblastica	»	20
radiodiagnostica e radioterapia	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno (indirizzo in fisiologia della riproduzione umana):

Andrologia (ore 50):

endocrinologia andrologica	ore	25
fisiologia dell'apparato genitale maschile	»	25

Diagnostica prenatale (ore 280):

fisiopatologia embriofetale e placentare	»	100
diagnostica di laboratorio strumentale prenatale	»	50
monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale	»	100
teratologia	»	100
citogenetica	»	20

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 70):

medicina legale e delle assicurazioni	»	20
pianificazione familiare	»	30
organizzazione e programmazione sanitaria	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno (indirizzo in fisiologia della riproduzione umana):

Controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica (ore 250):

contraccezione e pianificazione familiare	ore	100
principi di educazione demografica	»	25
sterilizzazione maschile e femminile	»	20
immunopatologia della riproduzione umana	»	20
diagnostica di laboratorio nella sterilità di coppia	»	30
diagnostica strumentale nella sterilità di coppia	»	30
psicosomatica della riproduzione	»	25

Terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia (ore 150):

terapia medica della sterilità femminile	»	30
terapia medica della sterilità maschile	»	30
terapia medica della sterilità di coppia	»	30
operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo	»	20
operazioni andrologiche di interesse riproduttivo	»	20
fecondazione artificiale	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 175. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori.

La frequenza degli specializzandi della scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia avverrà nell'ambito del presidio ospedaliero S. Salvatore U.S.L./6.

Strutture a disposizione:

novantatre posti letto;
una sala travaglio;
una sala operatoria;
una sala citodiagnostica;
una palestra per la preparazione psicofisica al parto;
due aule per didattica;
una biblioteca.

Palazzina S. Sisto della facoltà di medicina e chirurgia:

due aule per la didattica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola può altresì disporre l'attivazione di un corso di inglese scientifico.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 176. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina interna presso l'Università degli studi dell'Aquila.

La scuola ha lo scopo di fornire agli specializzandi le conoscenze propedeutiche necessarie per l'approfondimento delle varie branche della medicina generale nonché le conoscenze relative all'inquadramento complessivo della patologia di base e alla pratica medica generale, compresa quella d'urgenza.

Attesa le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della medicina interna, la scuola si articola nell'indirizzo di medicina interna.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina interna, indirizzo di medicina interna.

Art. 177. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi.

Art. 178. — Per l'attivazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia (1).

Art. 179. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 180. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo in medicina interna e due ulteriori aree per l'indirizzo di medicina d'urgenza:

a) propedeutica clinica;

b) metodologia clinica;

c) patologia sistematica;

d) clinica e terapia;

e) medicina d'urgenza (indirizzo medicina d'urgenza);

f) traumatologia (indirizzo medicina d'urgenza).

Art. 181. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica clinica:

epidemiologia e statistica medica;

farmacologia;

microbiologia;

patologia molecolare;

anatomia e istologia patologica;

patologia clinica.

b) Medologia clinica:

metodologia clinica.

c) Patologia sistematica:

malattie infettive;

ematologia;

allergologia e immunologia clinica;

reumatologia;

cardiologia;

fisiopatologia respiratoria;

nefrologia;

gastroenterologia;

endocrinologia;

malattie del ricambio;

neurologia;

medicina psicosomatica e psichiatria.

d) Clinica e terapia:

farmacologia clinica e terapia medica;

clinica medica (discussione casi clinici) e terapia medica.

e) Medicina d'urgenza:

fisiopatologia dell'insufficienza acuta (di organi e apparati);

medicina d'urgenza;

elementi di medicina legale e di organizzazione sanitaria;

tecniche di rianimazione.

f) Traumatologia:

elementi di traumatologia;

emergenze in traumatologia.

Art. 182. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica clinica (ore 200):

epidemiologia e statistica medica	ore	30
microbiologia	»	40
patologia molecolare	»	40
anatomia e istologia patologica	»	50
patologia clinica	»	40

Metodologia clinica (ore 100):

metodologia clinica	»	100

Clinica e terapia (ore 100):

clinica medica	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Propedeutica clinica (ore 30):

farmacologia	ore	30

Metodologia clinica (ore 50):

metodologia clinica	»	50

Patologia sistematica (ore 270):

malattie infettive	»	50
ematologia	»	40
allergologia e immunologia clinica	»	30
reumatologia	»	20
gastroenterologia	»	40
endocrinologia	»	40
malattie del ricambio	»	30
cardiologia	»	40

Clinica e terapia (ore 50):

clinica medica	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Propedeutica clinica (ore 30):

farmacologia	ore	30

Patologia sistematica (ore 210):

cardiologia	»	40
fisiopatologia respiratoria	»	40
nefrologia	»	50
neurologia	»	50
medicina psicosomatica e psichiatria	»	30

Clinica e terapia (ore 160):

clinica medica	»	90
terapia medica	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno (indirizzo medicina interna):

Metodologia clinica (ore 100):

metodologia clinica	ore	100

Clinica e terapia (ore 300):

clinica medica	»	250
terapia medica	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno (indirizzo medicina interna):

Metodologia clinica (ore 100):

metodologia clinica	ore	100

Clinica e terapia (ore 300):

clinica medica	»	250
terapia medica	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 183. — Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

clinica medica (quarantatre letti);
farmacologia - laboratorio S. Sisto;
genetica medica - laboratorio S. Sisto;
immunologia - laboratorio S. Sisto;
fisiopatologia respiratoria - laboratorio patologia medica ospedale S. Salvatore;
centro antidiabetico - laboratorio e ambulatorio con day hospital.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 184. — È istituita la scuola di specializzazione in psichiatria presso l'Università degli studi dell'Aquila.

La scuola ha lo scopo di fornire le basi teoriche e pratiche utili alla formazione di medici specialisti nel campo dei disturbi psichici e comportamentali.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psichiatria.

Art. 185. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 186. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia (1).

Art. 187. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 188. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) psichiatria clinica;
c) psicoterapeutica;
d) sociopsichiatria;
e) psico-biologica.

Art. 189. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:
genetica medica;
informatica;
psicofarmacologia di base.

b) Psichiatria clinica:
clinica psichiatrica;
psicopatologia;
psicodiagnostica;
psicosomatica;
psicofarmacologia clinica;
neuropsichiatria infantile;
neuropsicogeriatria;
neurologia.

c) Psicoterapeutica:
psicoterapia;
psicodinamica;
metodologia del rapporto medico-paziente;
psicologia medica.

d) Sociopsichiatria:
psichiatria sociale;
igiene mentale;
psichiatria forense;
epidemiologia.

e Psico-biologica:
biochimica del S.N.C.;
strutture e funzioni integrative del S.N.C.;
psicofisiologia;
psicoendocrinologia.

Art. 190. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 100):

genetica medica	ore	20
psicofarmacologia di base	»	30
informatica	»	50

Psichiatria clinica (ore 200):

clinica psichiatrica	»	100
neurologia	»	50
psicodiagnostica	»	50

Psico-biologica (ore 100):

strutture e funzioni integrative del S.N.C.	»	40
biochimica del S.N.C.	»	20
psicofisiologia	»	20
psicoendocrinologia	»	20
Monte ore elettivo (2)	ore	400

2° Anno:

Psichiatria clinica (ore 200):

clinica psichiatrica	ore	100
psicopatologia	»	60
psicofarmacologia clinica	»	40

Psicoterapeutica (ore 200):

psicoterapia	»	70
psicodinamica	»	30
psicologia medica	»	50
metodologia del rapporto medico-paziente	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Psichiatria clinica (ore 150):

clinica psichiatrica	ore	100
neuropsichiatria infantile	»	50

Psicoterapeutica (ore 150):

psicoterapia	»	150

Sociopsichiatrica (ore 100):

psichiatria sociale	»	40
igiene mentale	»	30
epidemiologia	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Psichiatria clinica (ore 170):

clinica psichiatrica	ore	100
psicosomatica	»	50
neuropsicogeriatria	»	20

Psicoterapeutica (ore 150):

psicoterapia	»	150

Sociopsichiatrica (ore 80):

psichiatria sociale	»	50
psichiatria forense	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 191. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza dei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparto di degenza con quindici posti letto di cui due adibiti a day-hospital. Il reparto della clinica psichiatrica è ubicato nell'ospedale Santa Maria di Collemaggio, al primo piano di una palazzina di due piani. Al primo piano sono ospitati i laboratori. I quindici posti letto sono divisi in otto stanze, di due letti ciascuna.

Altri sessanta letti, utilizzati per la didattica clinica della scuola, sono ospitati presso la divisione lungodegenti del presidio ospedaliero Santa Maria di Collemaggio così ripartiti:

trenta posti letto sezione maschile;
trenta posti letto sezione femminile.

Disponibilità di cinque letti presso l'istituto di neuropsichiatria infantile, ospedale Collemaggio a direzione universitaria.

Ambulatorio di psichiatria, presso i poliambulatori ospedale Santa Maria di Collemaggio. La stanza di circa quindici mq è dotata di arredi specifici.

Ambulatorio del centro per lo studio, il trattamento e la cura dell'alcolismo. Vedi laboratorio 4.

Ambulatorio di psicosomatica. Vedi laboratorio 1.

Ambulatorio di psichiatria presso la facoltà di medicina, via San Sisto, di mq 25. L'ambulatorio è arredato con una scrivania, tre poltrone ed un mobile libreria.

Day hospital di due letti presso la clinica psichiatrica.

Centro di igiene mentale (servizio di riabilitazione) della U.S.L. dell'Aquila: piazzale Collemaggio (area di insegnamento e di tirocinio professionale).

Servizio di neurofisiopatologia dell'ospedale S. Maria di Collemaggio (area di insegnamento e tirocinio professionale).

Servizio tomografia assiale computerizzata. Ospedale S. Maria di Collemaggio (area di insegnamento e tirocinio professionale).

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progetti compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1987
Registro n. 42 Istruzione, foglio n. 68

---

(1) Le Università, su proposta delle facoltà, debbono indicare l'istituto o gli istituti che contribuiscono con le loro strutture al funzionamento della scuola.

(2) Le ore, sino ad un totale complessivo di ottocento, sono ripartite per ciascun anno:

a) quanto a quattrocento ore tra le diverse aree ed i diversi insegnamenti dell'anno;
b) quanto ad ulteriori quattrocento ore esse sono incluse nel monte ore elettivo di cui all'art. 8.

87A8039

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 1987.

Autorizzazione, per l'anno 1987, ai Ministeri, alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo ed alle aziende di Stato e le gestioni commissariali governative ad assumere personale vincitore di concorso, ai sensi del comma 12 dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 8, comma 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), in base al quale in materia di assunzioni di personale continuano ad applicarsi nell'anno 1987 le disposizioni di cui ai commi da 10 a 22 dell'art. 6 e le disposizioni dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), intendendosi corrispondentemente sostituiti i riferimenti temporali in essi contenuti;

Visto il richiamato comma 10 dell'art. 6 della citata legge n. 41/1986, che pertanto per l'anno in corso dispone, salve le eccezioni di cui allo stesso art. 6, il divieto di procedere ad assunzioni di personale da parte delle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, compresa la gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, delle aziende di Stato, degli enti pubblici, degli enti locali e delle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, delle unità sanitarie locali e delle aziende pubbliche in gestione commissariale governativa;

Visto che le amministrazioni e gli enti predetti possono richiedere assunzioni in deroga, ritenute indispensabili, con relazione illustrativa redatta nelle forme e con le modalità previste dal comma 13 dello stesso art. 6;

Visto il comma 17 del medesimo art. 6, che consente al Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto emesso di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, di disporre il piano annuale delle assunzioni in deroga al divieto di cui al precedente comma 10, tenendo conto di quanto già previsto dalla legge 22 agosto 1985, n. 444, per il sostegno dell'occupazione, delle esigenze connesse all'attuazione di eventuali progetti speciali, nonché degli obiettivi realizzabili attraverso la mobilità del personale;

Rilevato che i criteri informatori del predetto piano annuale, che hanno recepito le cennate indicazioni legislative, sono stati comunicati alle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con nota prot. n. 59760/7.910.87.4 in data 31 gennaio 1987 dal Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dello stesso comma 17;

Considerato che la funzione di programmazione del predetto piano annuale è, anche in mancanza di oneri finanziari totali da ripartire, assolta dalla corrispondenza dei vari provvedimentti formali, in cui appare opportuno articolare il piano medesimo, agli unici criteri informatori già comunicati alle competenti commissioni parlamentari;

Considerato che precipua finalità del piano consiste nel comparativamente valutare e selezionare le esigenze di servizio delle diverse amministrazioni e dei diversi enti;

Considerato che la diversa tipologia, per natura giuridica e per consistenza numerica, delle amministrazioni ed enti interessati non consente una pari sollecitudine nella definizione delle relative necessarie attività istruttorie, tenuto anche conto dell'intervento in dette attività di organi vigilanti;

Rilevato che, per le ragioni illustrate al precedente comma, un unico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri comporterebbe una penalizzazione di ordine temporale per le amministrazioni e gli enti per i quali le istruttorie delle richieste assunzioni in deroga risultano già definite;

Considerato pertanto che dall'emanazione di un unico provvedimento deriverebbe un notevole pregiudizio per la funzionalità delle amministrazioni e degli enti, e per gli interessi dei cittadini utenti di importanti servizi di carattere sociale, nonché in relazione alle esigenze occupazionali del Paese;

Ritenuto quindi legittimo ed opportuno disporre un piano occupazionale articolato in più progetti, tutti rispondenti agli stessi criteri informatori già richiamati;

Viste le richieste di assunzioni in deroga inoltrate dalle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, dalle aziende di Stato e dalle gestioni commissariali governative indicate nel presente decreto;

Rilevato che lo stato dell'istruttoria delle medesime consente l'adozione di specifico provvedimento autorizzativo;

Rilevata la rispondenza delle assunzioni che si autorizzano ai criteri informatori del piano annuale;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1987;

Decreta:

Art. 1.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8, comma 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987) — in base al quale in materia di assunzioni di personale continuano ad applicarsi nell'anno 1987 le disposizioni di cui ai commi da 10 a 22 dell'art. 6 e le disposizioni dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), intendendosi corrispondentemente sostituiti i riferimenti temporali

in essi contenuti — è approvato, nell'ambito del piano annuale delle assunzioni previsto dal comma 17 dell'art. 6 della citata legge n. 41/1986, il seguente progetto di assunzioni in deroga al divieto di cui al comma 10 dello stesso art. 6:

1) *Consiglio di Stato:*

a) quarantasei unità di coadiutori, vincitori di concorso, da inquadrare nella IV qualifica funzionale (ex carriera esecutiva);

b) quarantuno unità di commessi, vincitori di concorso, da inquadrare nella II qualifica funzionale (ex carriera ausiliaria);

c) diciassette unità di agenti tecnici, vincitori di concorso, da inquadrare nella II qualifica (ex carriera ausiliaria).

2) *Corte dei conti:*

a) sei unità, vincitori di concorso, da inquadrare nella IV qualifica funzionale (ex carriera esecutiva amministrativa);

b) tre unità, vincitori di concorso, da inquadrare nella IV qualifica funzionale (ex carriera esecutiva tecnica);

c) otto unità, vincitori di concorso, da inquadrare nella II qualifica funzionale (ex carriera ausiliaria tecnica).

3) *Ministero degli affari esteri:*

a) ventinove unità, vincitori di concorso, da inquadrare nella VII qualifica funzionale (ex carriera direttiva);

b) una unità del ruolo esperti di ricerca storico-diplomatica, vincitore di concorso, da inquadrare nella VII qualifica funzionale (ex carriera direttiva);

c) quattro unità di assistenti commerciali, vincitori di concorso, da inquadrare nella VI qualifica funzionale (ex carriera di concetto);

d) dieci unità, vincitori di concorso, da inquadrare nella IV qualifica funzionale (ex carriera direttiva);

e) cinquantacinque unità di commessi, vincitori di concorso, da inquadrare nella II qualifica funzionale (ex carriera ausiliaria);

f) tredici unità di autisti, vincitori di concorso, da inquadrare nella II qualifica funzionale (ex carriera ausiliaria).

4) *Ministero dell'agricoltura e delle foreste:*

a) otto unità di consiglieri del ruolo amministrativo centrale e periferico, vincitori di concorso, da inquadrare nella VII qualifica funzionale (ex carriera direttiva);

b) ventitre unità di ispettori del ruolo tecnico superiore centrale e periferico, vincitori di concorso, da inquadrare nella VII qualifica funzionale (ex carriera direttiva);

c) una unità del ruolo direttori degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, vincitore di concorso, (carriera direttiva scientifica);

d) ventuno unità del ruolo direttori di sezione degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, vincitori di concorso (carriera direttiva scientifica;

e) ottanta unità del ruolo sperimentatori degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, vincitori di concorso (carriera direttiva scientifica);

f) quattordici unità del ruolo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, vincitori di concorso, da inquadrare nella VIII qualifica funzionale (ex carriera direttiva amministrativa);

g) tredici unità del ruolo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, vincitori di concorso, da inquadrare nella VII qualifica funzionale (ex carriera direttiva);

h) trentanove unità del ruolo degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, vincitori di concorso, da inquadrare nella VII qualifica funzionale (ex carriera direttiva tecnica);

i) quarantotto unità del ruolo analisti degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, vincitori di concorso, di cui ventuno da inquadrare nella VIII qualifica funzionale e ventisette nella VII qualifica funzionale (ex carriera direttiva tecnica);

l) quarantanove unità del ruolo analisti del servizio repressionne frodi, vincitori di concorso, di cui venti da inquadrare nella VIII qualifica funzionale e ventinove nella VII qualifica funzionale (ex carriera direttiva);

m) nove unità di funzionari amministrativi del ruolo del servizio repressione frodi, vincitori di concorso, da inquadrare nella VIII qualifica funzionale (ex carriera direttiva);

n) venti unità di collaboratori amministrativi del ruolo del servizio repressione frodi, vincitori di concorso, da inquadrare nella VII qualifica funzionale (ex carriera direttiva);

o) quattro unità di funzionari agrari del ruolo del servizio repressione frodi, vincitori di concorso, da inquadrare nella VIII qualifica funzionale (ex carriera direttiva);

p) cinquantaquattro unità di collaboratori agrari del ruolo del servizio repressione frodi, vincitori di concorso, da inquadrare nella VII qualifica funzionale (ex carriera direttiva);

q) undici unità del ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, vincitori di concorso, da inquadrare nella VI qualifica funzionale (ex carriera di concetto amministrativa);

r) ventidue unità del ruolo tecnico centrale e periferico, vincitori di concorso, da inquadrare nella VI qualifica funzionale (ex carriera di concetto tecnica);

s) tre unità del ruolo dei segretari contabili degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, vincitori di concorso, da inquadrare nella VI qualifica funzionale (ex carriera di concetto amministrativa);

t) diciassette unità del ruolo esperti degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, vincitori di concorso, da inquadrare nella VII qualifica funzionale (ex carriera di concetto tecnica);

u) diciotto unità di ragionieri del ruolo del servizio repressione frodi, vincitori di concorso, da inquadrare nella VI qualifica funzionale (ex carriera di concetto);

v) trentanove unità di assistenti tecnici di laboratorio del ruolo del servizio repressione frodi, vincitori di concorso, da inquadrare nella VI qualifica funzionale (ex carriera di concetto);

z) sessanta unità di assistenti tecnici agrari del ruolo del servizio repressione frodi, vincitori di concorso, da inquadrare nella VI qualifica funzionale (ex carriera di concetto);

aa) nove unità del ruolo centrale e periferico, vincitori di concorso, da inquadrare nella IV qualifica funzionale (ex carriera direttiva);

ab) ventisei unità del ruolo coadiutori degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, vincitori di concorso, di cui cinque unità da inquadrare nella V qualifica funzionale e ventuno unità nella IV qualifica funzionale (ex carriera esecutiva);

ac) trentadue unità di operatori amministrativi contabili del ruolo del servizio repressione frodi, vincitori di concorso, da inquadrare nella V qualifica funzionale (ex carriera esecutiva);

ad) quarantadue unità di addetti ai terminali evoluti del ruolo del servizio repressione frodi, vincitori di concorso, da inquadrare nella V qualifica funzionale (ex carriera esecutiva);

ae) ventotto unità di coadiutori del ruolo del servizio repressione frodi, vincitori di concorso, da inquadrare nella IV qualifica funzionale (ex carriera esecutiva);

af) trentotto unità di agenti ausiliari di laboratorio tecnico del ruolo del servizio repressione frodi, vincitori di concorso, da inquadrare nella IV qualifica funzionale (ex carriera esecutiva);

ag) cinquanta unità di dattilografi del ruolo del servizio repressione frodi, vincitori di concorso, da inquadrare nella IV qualifica funzionale (ex carriera esecutiva);

ah) quindici unità di commessi del ruolo centrale e periferico del personale addetto agli uffici, vincitori di concorso, da inquadrare nella II qualifica funzionale (ex carriera ausiliaria);

ai) cinque unità del ruolo centrale e periferico del personale addetto alla conduzione degli automezzi, vincitori di concorso, da inquadrare nella II qualifica funzionale (ex carriera ausiliaria);

al) ventuno unità del ruolo commessi degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, vincitori di concorso, da inquadrare nella III qualifica funzionale (ex carriera ausiliaria);

am) due unità del ruolo autisti degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, vincitori di concorso, da inquadrare nella III qualifica funzionale (ex carriera ausiliaria);

an) sei unità del ruolo preparatori degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, vincitori di concorso, da inquadrare nella III qualifica funzionale (ex carriera ausiliaria tecnica);

ao) quarantanove unità di addetti ai servizi ausiliari e di anticamera del ruolo del servizio repressione frodi, vincitori di concorso, da inquadrare nella III qualifica funzionale (ex carriera ausiliaria);

ap) sette unità di conducenti di automezzi del ruolo del servizio repressione frodi, vincitori di concorso, da inquadrare nella III qualifica funzionale (ex carriera ausiliaria);

aq) otto unità del ruolo degli operai specializzati, vincitori di concorso, da inquadrare nella IV qualifica funzionale.

5) *Ministero per i beni culturali e ambientali:*

a) sette unità di bibliotecari del ruolo amministrativo, vincitori di concorso, da inquadrare nella VII qualifica funzionale (ex carriera direttiva);

b) venti unità di documentalisti ed aiuto bibliotecari del ruolo amministrativo, vincitori di concorso, da inquadrare nella VI qualifica funzionale (ex carriera di concetto);

c) trentasette unità di coadiutori del ruolo amministrativo, vincitori di concorso, da inquadrare nella IV qualifica funzionale (ex carriera esecutiva).

6) *Ministero del bilancio e della programmazione economica:*

a) quattro unità, vincitori di concorso, da inquadrare nella VII qualifica funzionale (ex carriera direttiva);

b) nove unità, vincitori di concorso, da inquadrare nella VI qualifica funzionale (ex carriera di concetto);

c) otto unità, vincitori di concorso, da inquadrare nella II qualifica funzionale (ex carriera ausiliaria).

7) *Ministero del commercio con l'estero:*

a) tre unità, vincitori di concorso, da inquadrare nella II qualifica funzionale (ex carriera ausiliaria amministrativa).

8) *Ministero della difesa:*

a) trentatre unità del ruolo dei commissari di leva, vincitori di concorso, da inquadrare nella VII qualifica funzionale (ex carriera direttiva);

b) trentuno unità di segretari contabili, vincitori di concorso, da inquadrare nella VI qualifica funzionale (ex carriera di concetto);

c) centottantuno unità del personale d'ordine addetto agli uffici, vincitori di concorso, da inquadrare nella IV qualifica funzionale (ex carriera esecutiva);

d) novantanove unità di coadiutori dattilografi, vincitori di concorso indetto ai sensi dell'art. 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191, da inquadrare nella IV qualifica funzionale (ex carriera esecutiva);

e) centosessantasette unità di operai specializzati, vincitori di concorso, da inquadrare nella IV qualifica funzionale;

f) settanta unità di operai qualificati, vincitori di concorso, da inquadrare nella III qualifica funzionale.

9) *Ministero delle finanze:*

a) dieci unità di consiglieri del ruolo dell'amministrazione centrale e della intendenza di finanza, vincitori di concorso, da inquadrare nella VII qualifica funzionale (ex carriera direttiva);

b) centoquarantotto unità di agenti tecnici del ruolo dell'amministrazione centrale e della intendenza di finanza, vincitori di concorso, da inquadrare nella II qualifica funzionale (ex carriera ausiliaria);

c) settanta unità di vice-direttori dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, vincitori di concorso, da inquadrare nella VII qualifica funzionale (ex carriera direttiva);

d) duecentoquattro unità di segretario dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, vincitori di concorso, da inquadrare nella VI qualifica funzionale (ex carriera di concetto);

e) novecentosettantasette coadiutori meccanografi dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, vincitori di concorso, da inquadrare nella IV qualifica funzionale (ex carriera esecutiva);

f) ventuno unità di vice-direttori dei centri servizio dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, vincitori di concorso, da inquadrare nella VII qualifica funzionale (ex carriera direttiva);

g) diciassette unità di coadiutori amministrativi dei centri di servizio dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, vincitori di concorso, da inquadrare nella IV qualifica funzionale (ex carriera esecutiva);

h) quattordici unità dei centri di servizio dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, vincitori di concorso, da inquadrare nella II qualifica funzionale (ex carriera ausiliaria);

i) cinquantadue unità di vice-direttori del ruolo degli uffici del registro, I.V.A. e ispettorati compartimentali, vincitori di concorso, da inquadrare nella VII qualifica funzionale (ex carriera direttiva);

l) duecentonove unità di segretari del ruolo degli uffici del registro, I.V.A. ed ispettorati compartimentali, vincitori di concorso, da inquadrare nella VI qualifica funzionale (ex carriera di concetto);

m) duecentoventuno unità di segretari del ruolo delle conservatorie dei registri immobiliari, vincitori di concorso, da inquadrare nella VI qualifica funzionale (ex carriera di concetto);

n) centodue unità di preparatori dei laboratori delle dogane e imposte indirette, vincitori di concorso, da inquadrare nella IV qualifica funzionale (ex carriera esecutiva tecnica);

o) trecentosessantaquattro procuratori degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, vincitori di concorso, da inquadrare nella VI qualifica funzionale (ex carriera di concetto tecnica);

p) cinquantadue unità di operai comuni dell'U.T.I.F., vincitori di concorso, da inquadrare nella II qualifica funzionale;

q) cinquecentosettantasei unità di segretari di dogana, vincitori di concorso, da inquadrare nella VI qualifica funzionale (ex carriera di concetto);

r) duecentoventiquattro unità di contabili di dogana, vincitori di concorso, da inquadrare nella VI qualifica funzionale (ex carriera di concetto);

s) quattro unità di vice-direttori del ruolo del personale direttivo per i servizi meccanografici dei centri di servizio, vincitori di concorso, da inquadrare nella VII qualifica funzionale (ex carriera direttiva);

t) sei unità di periti meccanografi del ruolo del personale di concetto per i servizi meccanografici dei centri di servizio, vincitori di concorso, da inquadrare nella VI qualifica funzionale (ex carriera di concetto);

u) trentatre unità di operai comuni del ruolo del personale operaio per i servizi meccanografici dei centri di servizio, vincitori di concorso, da inquadrare nella II qualifica funzionale.

10) *Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:*

a) sette unità di consiglieri dell'amministrazione centrale, vincitori di concorso, da inquadrare nella VII qualifica funzionale (ex carriera direttiva).

11) *Ministero dell'interno:*

a) centosessantasette unità di vice consiglieri di prefettura, vincitori di concorso, da inquadrare nella VII qualifica funzionale;

b) sessantotto unità di programmatori C.E.D., vincitori di concorso, da inquadrare nella VI qualifica funzionale;

c) tre unità di geometri, vincitori di concorso, da inquadrare nella VI qualifica funzionale;

d) otto unità di magazzinieri, vincitori di concorso, da inquadrare nella IV qualifica funzionale;

e) otto unità di custodi, vincitori di concorso, da inquadrare nella III qualifica funzionale;

f) trecentosette unità di segretari comunali dei ruoli provinciali, vincitori di concorso, da inquadrare nella VIII qualifica funzionale (ex carriera direttiva).

12) *Ministero dei lavori pubblici:*

a) ventidue unità del ruolo ingegneri, urbanisti, geologi, fisici, vincitori di concorso, da inquadrare nella VII qualifica funzionale (ex carriera direttiva tecnica);

b) cinquantuno unità del ruolo geometri, vincitori di concorso, da inquadrare nella VI qualifica funzionale (ex carriera di concetto tecnica);

c) diciotto unità del ruolo ragionieri, vincitori di concorso, da inquadrare nella VI qualifica funzionale (ex carriera di concetto amministrativa);

d) sessantadue unità del ruolo segretari, vincitori di concorso, da inquadrare nella VI qualifica funzionale (ex carriera di concetto amministrativa);

e) dieci unità del ruolo disegnatori, vincitori di concorso, da inquadrare nella VI qualifica funzionale (ex carriera di concetto tecnica);

f) ventidue unità del ruolo ufficiali idraulici, vincitori di concorso, da inquadrare nella VI qualifica funzionale (ex carriera di concetto tecnica);

g) diciassette unità del ruolo assistenti, vincitori di concorso, da inquadrare nella IV qualifica funzionale (ex carriera esecutiva);

h) nove unità del ruolo marconisti, vincitori di concorso, da inquadrare nella IV qualifica funzionale (ex carriera esecutiva);

i) centootto unità del ruolo coadiutori del genio civile, vincitori di concorso, da inquadrare nella IV qualifica funzionale (ex carriera esecutiva);

l) venti unità del ruolo coadiutori meccanografi, vincitori di concorso, da inquadrare nella IV qualifica funzionale (ex carriera esecutiva);

m) sessantanove unità del ruolo sorveglianti idraulici, vincitori di concorso, da inquadrare nella III qualifica funzionale (ex carriera ausiliaria tecnica);

n) trentatre unità del ruolo commessi del genio civile, vincitori di concorso, da inquadrare nella II qualifica funzionale (ex carriera ausiliaria amministrativa);

o) diciannove unità del ruolo consiglieri dell'amministrazione centrale, vincitori di concorso, da inquadrare nella VII qualifica funzionale (ex carriera direttiva);

p) cinquantotto unità del ruolo coadiutori dell'amministrazione centrale, vincitori di concorso, da inquadrare nella IV qualifica funzionale (ex carriera esecutiva);

q) otto unità del ruolo commessi dell'amministrazione centrale, vincitori di concorso, da inquadrare nella II qualifica funzionale (ex carriera ausiliaria);

r) quattordici unità di operai del ruolo servizi generali, vincitori di concorso, da inquadrare nella IV qualifica funzionale;

s) dodici unità di operai del ruolo servizi generali, vincitori di concorso, da inquadrare nella III qualifica funzionale;

t) sedici unità di operai del ruolo del servizio escavazione porti, vincitori di concorso, da inquadrare nella IV qualifica funzionale;

u) cento unità di operai del ruolo del servizio escavazione porti, vincitori di concorso, da inquadrare nella III qualifica funzionale;

13) *Ministero del lavoro e della previdenza sociale:*

a) quattordici unità di coadiutori dell'ispettorato del lavoro, vincitori di concorso, da inquadrare nella IV qualifica funzionale (ex carriera esecutiva).

14) *Ministero della marina mercantile:*

a) dieci unità di segretari, vincitori di concorso, da inquadrare nella IV qualifica funzionale (ex carriera di concetto amministrativa);

b) trenta unità di coadiutori, vincitori di concorso, da inquadrare nella IV qualifica funzionale (ex carriera esecutiva amministrativa);

c) due unità di commessi, vincitori di concorso, da inquadrare nella II qualifica funzionale (ex carriera ausiliaria amministrativa).

15) *Ministero della pubblica istruzione:*

a) quaranta unità di vice-direttori di ragioneria, vincitori di concorso, da inquadrare nella VII qualifica funzionale (ex carriera direttiva);

b) dodici unità di ragionieri, vincitori di concorso, da inquadrare nella IV qualifica funzionale (ex carriera di concetto);

c) quindici unità di addetti agli automezzi, vincitori di concorso, da inquadrare nella II qualifica funzionale (ex carriera ausiliaria);

d) cinque unità di operai, vincitori di concorso, da inquadrare nella II qualifica funzionale.

16) *Ministero della sanità:*

a) settanta unità di consiglieri, vincitori di concorso, da inquadrare nella VII qualifica funzionale (ex carriera direttiva);

b) trentaquattro unità di veterinari, vincitori di concorso, da inquadrare nella VII qualifica funzionale (ex carriera direttiva);

c) cinque unità di economisti, vincitori di concorso, da inquadrare nella VII qualifica funzionale (ex carriera direttiva);

d) una unità di analista di organizzazione e metodo, vincitore di concorso, da inquadrare nella VII qualifica funzionale (ex carriera direttiva);

e) otto unità di statistici-attuari, vincitori di concorso, da inquadrare nella VII qualifica funzionale (ex carriera direttiva);

f) quattordici unità di informatici, vincitori di concorso, da inquadrare nella VII qualifica funzionale (ex carriera direttiva);

g) trentotto unità di ragionieri, vincitori di concorso, da inquadrare nella VI qualifica funzionale (ex carriera di concetto);

h) cinquantotto unità di segretari tecnici, vincitori di concorso, da inquadrare nella VI qualifica funzionale (ex carriera di concetto);

i) diciotto unità di assistenti informatici, vincitori di concorso, da inquadrare nella VI qualifica funzionale (ex carriera di concetto);

l) sei unità di coadiutori meccanografi, vincitori di concorso, da inquadrare nella IV qualifica funzionale (ex carriera esecutiva);

m) quarantotto unita di coadiutori di archivio, vincitori di concorso, da inquadrare nella IV qualifica funzionale (ex carriera esecutiva);

n) sessanta unità di coadiutori dattilografi, vincitori di concorso, da inquadrare nella IV qualifica funzionale (ex carriera esecutiva);

o) due unità di autisti, vincitori di concorso, da inquadrare nella III qualifica funzionale (ex carriera ausiliaria);

p) ventiquattro unità di commessi, vincitori di concorso, da inquadrare nella II qualifica funzionale (ex carriera ausiliaria);

q) ventitre unità di operai specializzati, vincitori di concorso, da inquadrare nella IV qualifica funzionale;

r) ventotto unità di operai qualificati, vincitori di concorso, da inquadrare nella III qualifica funzionale.

17) *Istituto superiore di sanità:*

a) dieci unità di dirigenti di ricerca della carriera direttiva, vincitori di concorso;

b) trentotto unità di ricercatori della carriera direttiva, vincitori di concorso;

c) due unità di consiglieri, vincitori di concorso, da inquadrare nella VII qualifica funzionale (ex carriera direttiva);

d) trentatre unità di assistenti tecnici, vincitori di concorso, da inquadrare nella VI qualifica funzionale (ex carriera di concetto);

e) due unità di segretari tecnici, vincitori di concorso, da inquadrare nella VI qualifica funzionale (ex carriera di concetto);

f) tre unità di segretari amministrativi, vincitori di concorso, da inquadrare nella VI qualifica funzionale (ex carriera di concetto);

g) dieci unità di aiutanti tecnici, vincitori di concorso, da inquadrare nella IV qualifica funzionale (ex carriera esecutiva);

h) una unità di aiutante, vincitore di concorso, da inquadrare nella IV qualifica funzionale (ex carriera esecutiva);

i) trenta unità di addetti tecnici, vincitori di concorso, da inquadrare nella III qualifica funzionale (ex carriera ausiliaria).

18) *Ministero del tesoro:*

a) cinque unità di consiglieri dell'amministrazione centrale, vincitori di concorso, da inquadrare nella VII qualifica funzionale (ex carriera direttiva);

b) millesessantasette unità di personale delle direzioni provinciali del tesoro, vincitori di concorso, da inquadrare nella VI qualifica funzionale (ex carriera di concetto);

c) trecentoquarantatre unità di personale delle direzioni provinciali del tesoro, vincitori di concorso, da inquadrare nella IV qualifica funzionale (ex carriera esecutiva);

d) trenta unità del ruolo provinciale della ragioneria generale dello Stato, vincitori di concorso, da inquadrare nella VII qualifica funzionale (ex carriera direttiva).

19) *Ministero dei trasporti:*

A) Direzione generale dell'aviazione civile:

a) due unità di ispettori di volo, vincitori di concorso, da inquadrare nella VII qualifica funzionale (ex carriera direttiva);

b) cinque unità di ispettori di aeroporto, vincitori di concorso, da inquadrare nella VII qualifica funzionale (ex carriera direttiva).

B) Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:

a) cinque unità, vincitori di concorso, da inquadrare nella VII qualifica funzionale (ex carriera direttiva);

b) quarantotto unità, vincitori di concorso, da inquadrare nella VI qualifica funzionale (ex carriera di concetto);

c) quarantaquattro unità, vincitori di concorso, da inquadrare nella IV qualifica funzionale (ex carriera esecutiva).

C) Gestione commissariale governativa «Ferrovia Adria-Mestre»:

a) una unità di caposquadra cantonieri del personale di manutenzione linea e fabbricati, vincitore di concorso, da inquadrare nell'VIII livello;

b) una unità di cantoniere del personale di manutenzione linea e fabbricati, vincitore di concorso, da inquadrare nel X livello;

c) una unità di operaio qualificato del personale di officina, vincitore di concorso, da inquadrare nell'VIII livello;

d) una unità di impiegato comune del personale di officina, vincitore di concorso, da inquadrare nell'VIII livello;

e) tre unità di operai comuni del personale di officina, vincitori di concorso, da inquadrare nel IX livello;

f) quattro unità di assuntori, vincitori di concorso.

D) Gestione governativa della «Ferrovia Alifana»:

a) quattro unità di personale del ruolo ingegneri, vincitori di concorso, di cui uno da inquadrare nel II livello e tre nel III livello;

b) tre unità di personale del ruolo amministrativo-contabile, vincitori di concorso, di cui uno da inquadrare nel III livello e due nel V livello;

c) undici unità di personale del ruolo impiegati - tecnici, vincitori di concorso, di cui sette da inquadrare nel IV livello e quattro nel V livello;

d) una unità del ruolo movimento, vincitore di concorso, da inquadrare nel IV livello;

e) tredici unità di personale del ruolo gestioni, vincitori di concorso, di cui uno da inquadrare nel IV livello, quattro nel V livello e otto nell'VIII livello;

f) sedici unità di personale del ruolo personale viaggiante, vincitori di concorso, di cui tre da inquadrare nel V livello, quattro nel VII livello e nove nell'VIII livello;

g) otto unità di personale di macchina, vincitori di concorso, da inquadrare nel VI livello;

h) tredici unità di personale del ruolo officina e manutenzione vetture, vincitori di concorso, di cui due da inquadrare nel IV livello, uno nel V livello e dieci nell'VIII livello;

i) tre unità di personale del ruolo ausiliario e subalterno, vincitori di concorso, di cui due da inquadrare nel IX livello e uno nel X livello;

l) ventisette unità di personale del ruolo armamento, vincitori di concorso, di cui uno da inquadrare nel VI livello e ventisei nel IX livello;

m) due unità di personale del ruolo fabbricati, vincitori di concorso, da inquadrare nel VII livello;

n) sei unità di personale del ruolo impianti elettrici e telefonici, vincitori di concorso, di cui tre da inquadrare nel VI livello e tre nell'VIII livello.

E) Gestione commissariale governativa «Ferrovia Benevento-Napoli» via Valle Caudina ed autoservizi integrativi:

a) un segretario del servizio amministrativo, vincitore di concorso, da inquadrare nel VII livello;

b) quattro macchinisti del servizio trazione, vincitori di concorso, da inquadrare nel VI livello;

c) quattro operai qualificati del servizio trazione, vincitori di concorso, da inquadrare nell'VIII livello;

d) due manovali del servizio trazione, vincitori di concorso, da inquadrare nel X livello;

e) tre impiegati di stazione del servizio movimento ferrovia, vincitori di concorso, da inquadrare nel IX livello;

f) cinque conduttori-frenatori del servizio movimento ferrovia, vincitori di concorso, da inquadrare nel IX livello.

F) Gestione commissariale governativa «Ferrovia Bologna-Portamaggiore ed autoservizi»:

a) un dirigente, vincitore di concorso;

b) un impiegato comune del settore uffici, vincitore di concorso, da inquadrare nell'VIII livello;

c) un manovratore deviatore del settore stazioni, vincitore di concorso, da inquadrare nel IX livello;

d) un macchinista ferroviario del settore trazione, vincitore di concorso, da inquadrare nel VI livello;

e) due capi treno del settore scorta e controlleria, vincitori di concorso, da inquadrare nel VII livello;

f) un conducente di linea del settore guida autolinee, vincitore di concorso, da inquadrare nel VII livello;

g) un operaio qualificato del settore officina, vincitore di concorso, da inquadrare nell'VIII livello;

h) un impiegato comune del settore officina, vincitore di concorso, da inquadrare nell'VIII livello;

i) due assuntori, vincitori di concorso.

G) Gestione commissariale governativa «Ferrovie Calabro-Lucane e autoservizi integrativi»:

a) sette segretari del settore uffici, vincitori di concorso;

b) due programmatori e/o operatori C.E.C. del settore uffici, vincitori di concorso;

c) due addetti perforazione e verifica C.E.C. del settore uffici, vincitori di concorso;

d) un dattilografo del settore uffici, vincitore di concorso;

e) cinque guardiani e/o commessi del settore uffici, vincitori di concorso;

f) un manovale di magazzino del settore uffici, vincitore di concorso;

g) due conducenti del settore uffici, vincitori di concorso;

h) tre impiegati di stazione del settore movimento, vincitori di concorso;

i) due manovali del settore movimento, vincitori di concorso;

l) sei macchinisti del settore trazione, vincitori di concorso;

m) nove operai comuni del settore trazione, vincitori di concorso;

n) un manovale del settore trazione, vincitore di concorso;

o) nove cantonieri del settore manutenzione, vincitori di concorso;

p) sei conducenti di linea del settore autoservizi, vincitori di concorso;

q) dieci bigliettai del settore autoservizi, vincitori di concorso.

H) Gestione commissariale governativa «Ferrovia Circumetnea»:

a) tre segretari, vincitori di concorso, da inquadrare nel VII livello;

b) un capo tecnico di I classe, vincitore di concorso, da inquadrare nel IV livello;

c) sette operai qualificati, vincitori di concorso, da inquadrare nell'VIII livello;

d) quattro conduttori/frenatori, vincitori di concorso, da inquadrare nel IX livello;

e) ventuno manovali - guardiani - commessi - cantonieri, vincitori di concorso, da inquadrare nel X livello.

I) Gestione governativa della «Ferrovia Circumvesuviana e autolinee»:

a) sette unità di funzionari principali, vincitori di concorso, da inquadrare nel II livello;

b) otto unità di segretari, vincitori di concorso, da inquadrare nel VII livello;

c) quattro unità di programmatori C.E.C., vincitori di concorso, da inquadrare nel IV livello;

d) due conducenti, vincitori di concorso, da inquadrare nell'VIII livello.

L) Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como:

a) un impiegato comune del settore uffici, vincitore di concorso, da inquadrare nell'VIII livello;

b) due marinai motoristi del settore movimento, vincitori di concorso, da inquadrare nel VII livello;

c) diciassette allievi marinai del settore coperta, vincitori di concorso, da inquadrare nel X livello;

d) quattro operai qualificati del settore cantiere/officine, vincitori di concorso, da inquadrare nell'VIII livello;

e) due manovali del settore cantiere/officine, vincitori di concorso, da inquadrare nel X livello.

M) Gestione commissariale governativa per le ferrovie del Sud-Est e servizi automobilistici:

a) dieci unità di primi funzionari, vincitori di concorso, da inquadrare nel III livello;

b) ventiquattro unità di segretari, vincitori di concorso, da inquadrare nel VII livello;

c) trenta unità di dattilografi, vincitori di concorso, da inquadrare nel IX livello;

d) novantanove unità di operai comuni, vincitori di concorso, da inquadrare nel IX livello;

e) cinquantatre unità di impiegati di stazione, vincitori di concorso, da inquadrare nel IX livello;

f) sessantaquattro unità di conduttori frenatori, vincitori di concorso, da inquadrare nell'VIII livello;

g) ventisei unità di fuochisti viaggianti, vincitori di concorso, da inquadrare nel IX livello;

h) trentotto unità di conducenti di linea, vincitori di concorso, da inquadrare nel VII livello;

i) centocinque unità di manovali, vincitori di concorso, da inquadrare nel X livello;

l) diciotto unità di guardiani, vincitori di concorso, da inquadrare nel X livello;

m) ventidue unità di guardiani di passaggio a livello, vincitori di concorso, da inquadrare nel X livello.

N) Gestione governativa ferrovie meridionali sarde:

a) un conducente di linea, vincitore di concorso.

O) Gestione commissariale governativa ferrovia Parma-Suzzara:

a) un segretario del settore uffici, vincitore di concorso, da inquadrare nel VII livello;

b) un impiegato comune del settore uffici, vincitore di concorso, da inquadrare nell'VIII livello;

c) un manovratore-deviatore del settore stazioni, vincitore di concorso, da inquadrare nel IX livello;

d) un impiegato comune del settore officina, vincitore di concorso, da inquadrare nell'VIII livello;

e) un operaio comune del settore officina, vincitore di concorso, da inquadrare nel IX livello.

P) Gestione governativa ferrovia Penne-Pescara:

a) un dattilografo del settore uffici, vincitore di concorso, da inquadrare nel IX livello.

Q) Gestione commissariale governativa ferrovia Udine-Cividale:

a) un segretario del settore uffici, vincitore di concorso, da inquadrare nel VII livello;

b) un impiegato comune del settore uffici, vincitore di concorso, da inquadrare nell'VIII livello;

c) un manovratore-deviatore del settore stazioni, vincitore di concorso, da inquadrare nel IX livello;

d) un capo-treno del settore scorta e controlleria, vincitore di concorso, da inquadrare nel VII livello;

e) un macchinista del settore trazione, vincitore di concorso, da inquadrare nel VI livello;

f) un impiegato comune del settore officina, vincitore di concorso, da inquadrare nell'VIII livello.

20) *Ministero del turismo e dello spettacolo:*

a) nove unità, vincitori di concorso, da inquadrare nella VI qualifica funzionale (ex carriera di concetto);

b) quattordici unità, vincitori di concorso, da inquadrare nella IV qualifica funzionale (ex carriera esecutiva);

c) otto unità, vincitori di concorso, da inquadrare nella II qualifica funzionale (ex carriera ausiliaria).

21) *Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:*

a) dieci unità di operai, vincitori di concorso, da inquadrare nella II categoria;

b) sessantotto unità di uscieri, vincitori di concorso, da inquadrare nella II categoria;

c) trecentosettanta unità di operai specializzati, vincitori di concorso, da inquadrare nella IV categoria;

d) trecentottanta unità di operatori trasporti, vincitori di concorso, da inquadrare nella IV categoria;

e) centootto unità di operatori esercizio U.P., vincitori di concorso, da inquadrare nella IV categoria;

f) ventiquattro unità di operatori specializzati esercizio U.P., vincitori di concorso, da inquadrare nella V categoria;

g) centosedici unità di operatori specializzati esercizio U.L.A., vincitori di concorso, da inquadrare nella V categoria;

h) centosessanta unità di periti, vincitori di concorso, da inquadrare nella VI categoria;

i) centoquarantanove unità di geometri, vincitori di concorso, da inquadrare nella VI categoria;

l) cinquecentosedici unità di consiglieri amministrativi, vincitori di concorso, da inquadrare nella VII categoria;

m) trentatre unità di consiglieri costruzioni, vincitori di concorso, da inquadrare nella VII categoria.

22) *Amministrazione dei monopoli di Stato:*

a) duecentodieci unità di agenti, vincitori di concorso, da inquadrare nella II qualifica funzionale;

b) cinquantotto unità di agenti di collaborazione, vincitori di concorso, da inquadrare nella II qualifica funzionale;

c) trentasei unità di assistenti, vincitori di concorso, da inquadrare nella IV qualifica funzionale;

d) ottantasei unità di operatori specializzati, vincitori di concorso, da inquadrare nella V qualifica funzionale;

e) novanta unità di collaboratori, vincitori di concorso, da inquadrare nella VI qualifica funzionale;

f) quarantanove unità di collaboratori tecnici, vincitori di concorso, da inquadrare nella VI qualifica funzionale;

g) trentasei unità di vice dirigenti amministrativi, vincitori di concorso, da inquadrare nella VII qualifica funzionale;

h) nove unità di vice dirigenti tecnici, vincitori di concorso, da inquadrare nella VII qualifica funzionale;

i) dieci unità di vice dirigenti coordinatori tecnici, vincitori di concorso, da inquadrare nell'VIII qualifica funzionale;

l) quindici unità di vice dirigenti coordinatori amministrativi, vincitori di concorso, da inquadrare nell'VIII qualifica funzionale;

m) due unità di esperti, vincitori di concorso, da inquadrare nell'VIII qualifica funzionale;

n) quattro unità di analisti di sistemi, vincitori di concorso, da inquadrare nell'VIII qualifica funzionale;

23) *Azienda autonoma di assistenza al volo:*

a) quattro unità (un pilota coordinatore, due collaboratori superiori amministrativi, un collaboratore superiore tecnico), vincitori di concorso, da inquadrare nella I qualifica funzionale;

b) dodici unità (otto meteorologi coordinatori più quattro collaboratori amministrativi senior), vincitori di concorso, da inquadrare nella II qualifica funzionale;

c) venti unità (sedici collaboratori tecnici più quattro segretari per il sistema contabile), vincitori di concorso, da inquadrare nella III qualifica funzionale;

d) sedici unità (sedici controllori t.a. junior per le esigenze operative), vincitori di concorso, da inquadrare nella IV qualifica funzionale;

e) centodue unità (sedici programmatori, trentasei operatori di assistenza al volo, ventidue addetti amministrativi, ventisei addetti tecnici, due operai tecnici provetti radiomisure), vincitori di concorso, da inquadrare nella V qualifica funzionale;

f) ventiquattro archivisti - dattilografi - terminalisti, vincitori di concorso, da inquadrare nella VI qualifica funzionale.

Art. 2.

Le amministrazioni di cui al precedente art. 1 sono autorizzate ad assumere, nell'anno 1987, personale secondo quanto indicato nello stesso articolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 giugno 1987

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro per la funzione pubblica
PALADIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1987
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 207

87A8325

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 1987.

Autorizzazione, per l'anno 1987, a trentaquattro enti pubblici non economici ad assumere personale vincitore di concorso, ai sensi del comma 12 dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 8, comma 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), in base al quale in materia di assunzioni di personale continuano ad applicarsi nell'anno 1987 le disposizioni di cui ai commi da 10 a 22 dell'art. 6 e le disposizioni dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), intendendosi corrispondentemente sostituiti i riferimenti temporali in essi contenuti;

Visto il richiamato comma 10 dell'art. 6 della citata legge n. 41/1986, che pertanto per l'anno in corso dispone, salve le eccezioni di cui allo stesso art. 6, il divieto di procedere ad assunzioni di personale da parte delle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, compresa la gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, delle aziende di Stato, degli enti pubblici, degli enti locali e delle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, delle unità sanitarie locali e delle aziende pubbliche in gestione commissariale governativa;

Visto che le amministrazioni e gli enti predetti possono richiedere assunzioni in deroga, ritenute indispensabili, con relazione illustrativa redatta nelle forme e con le modalità previste dal comma 13 dello stesso articolo;

Visto il comma 17 del medesimo art. 6, che consente al Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto emesso di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, di disporre il piano annuale delle assunzioni in deroga al divieto di cui al precedente comma 10, tenendo conto di quanto già previsto dalla legge 22 agosto 1985, n. 444, per il sostegno dell'occupazione, delle esigenze connesse all'attuazione di eventuali progetti speciali nonché degli obiettivi realizzabili attraverso la mobilità del personale;

Vista la legge quadro sul pubblico impiego del 29 marzo 1983, n. 93;

Rilevato che i criteri informatori del predetto piano annuale, che hanno recepito le cennate indicazioni legislative, sono stati comunicati alle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con nota prot. n. 59760/7.910.87.4 in data 31 gennaio 1987, dal Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dello stesso comma 17;

Considerato che la funzione di programmazione del predetto piano annuale è, anche in mancanza di oneri finanziari totali da ripartire, assolta dalla corrispondenza dei vari provvedimenti formali, in cui appare opportuno articolare il piano medesimo, agli unici criteri informatori già comunicati alle competenti commissioni parlamentari;

Considerato che precipua finalità del piano consiste nel comparativamente valutare e selezionare le esigenze di servizio delle diverse amministrazioni e dei diversi enti;

Considerato che la diversa tipologia, per natura giuridica e per consistenza numerica, delle amministrazioni ed enti interessati non consente una pari sollecitudine nella definizione delle relative necessarie attività istruttorie, tenuto conto dell'intervento in dette attività di organi vigilanti;

Rilevato che, per le ragioni illustrate al precedente comma, un unico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri comporterebbe una penalizzazione di ordine temporale per le amministrazioni e gli enti per i quali le istruttorie delle richieste assunzioni in deroga risultano già definite;

Considerato pertanto che dall'emanazione di un unico provvedimento deriverebbe un notevole pregiudizio per la funzionalità delle amministrazioni e degli enti, e per gli interessi dei cittadini utenti di importanti servizi di carattere sociale, nonché in relazione alle esigenze occupazionali del Paese;

Ritenuto quindi legittimo ed opportuno disporre un piano occupazionale articolato in più progetti, tutti rispondenti agli stessi criteri informatori già richiamati;

Visti i criteri informatori, cui fa esplicito riferimento il menzionato art. 6, nei quali hanno trovato puntuale recepimento le direttive legislative riferite;

Viste le richieste per l'anno 1987, pervenute dalle varie amministrazioni destinatarie del divieto di cui al citato art. 6, comma 10;

Ritenuto potersi dare luogo alle assunzioni di personale con le modalità e nei limiti espressamente indicati per ogni amministrazione attesa la rispondenza delle esigenze così come rappresentate, ai criteri informatori sopra richiamati;

Tenuto conto che la copertura finanziaria indicata dagli enti dovrà essere ulteriormente verificata allorché saranno posti in essere i provvedimenti attuativi delle assunzioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1987;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1987, sono consentite le assunzioni di personale presso le amministrazioni individuate nei successivi articoli nelle forme e nei limiti ivi specificati.

Art. 2.

L'Automobile club Italia è autorizzato ad assumere una unità di personale della I qualifica professionale, diciotto collaboratori, otto assistenti e quattordici archivisti, vincitori di concorso..

Art. 3.

L'Automobile club di Biella è autorizzato ad assumere due assistenti e due archivisti dattilografi, vincitori di concorso.

Art. 4.

L'Automobile club di Brescia è autorizzato ad assumere un collaboratore, vincitore di concorso.

Art. 5.

L'Automobile club di Massa Carrara è autorizzato ad assumere un collaboratore, vincitore di concorso.

Art. 6.

L'Automobile club di Reggio Emilia è autorizzato ad assumere un collaboratore amministrativo, vincitore di concorso.

Art. 7.

La Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori è autorizzata ad assumere un collaboratore, vincitore di concorso.

Art. 8.

La Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per i ragionieri e i periti commerciali è autorizzata ad assumere due archivisti dattilografi, vincitori di concorso.

Art. 9.

Il consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste è autorizzato ad assumere un funzionario di I livello, tre funzionari di II livello e un coadiutore, vincitori di concorso.

Art. 10.

Il Centro sperimentale di cinematografia è autorizzato ad assumere sette operatori tecnici, nove agenti tecnici e cinque commessi, vincitori di concorso.

Art. 11.

L'Ente nazionale per l'energia alternativa (E.N.E.A.) è autorizzato ad assumere centocinquanta unità di personale, vincitori di concorso.

Art. 12.

L'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici è autorizzato ad assumere un assistente e un archivista dattilografo, vincitori di concorso.

Art. 13.

L'Ente parco nazionale Gran Paradiso è autorizzato ad assumere un collaboratore amministrativo e un operatore di vigilanza guardiaparco, vincitori di concorso.

Art. 14.

La Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri è autorizzata ad assumere tre collaboratori, vincitori di concorso.

Art. 15.

L'Istituto nazionale per il commercio con l'estero è autorizzato ad assumere cinquantuno collaboratori, ventotto assistenti, quarantacinque archivisti dattilografi e diciassette agenti tecnici, vincitori di concorso.

Art. 16.

L'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima è autorizzato ad assumere due collaboratori tecnici professionali e un agente tecnico professionale, vincitori di concorso.

Art. 17.

L'Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» è autorizzato ad assumere un archivista dattilografo, vincitore di concorso.

Art. 18.

L'Istituto nazionale per le conserve alimentari è autorizzato ad assumere due collaboratori tecnici, tre assistenti tecnici e due archivisti dattilografi, vincitori di concorso.

Art. 19.

L'Istituto nazionale del dramma antico è autorizzato ad assumere un assistente e un commesso, vincitori di concorso.

Art. 20.

L'Istituto nazionale di fisica nucleare è autorizzato ad assumere cinque collaboratori tecnico-professionali, sette assistenti tecnico-professionali, un assistente amministrativo, tre operatori tecnico-professionali e un archivista dattilografo, vincitori di concorso.

Art. 21.

L'Istituto nazionale di geofisica e autorizzato ad assumere cinque collaboratori tecnico-professionali, due collaboratori amministrativi, tredici assistenti tecnico-professionali e cinque assistenti amministrativi, vincitori di concorso.

Art. 22.

L'Istituto nazionale della nutrizione è autorizzato ad assumere due collaboratori tecnico-professionali, un collaboratore e un assistente tecnico-professionale, vincitori di concorso.

Art. 23.

L'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e autorizzato ad assumere tre collaboratori tecnici, cinque geometri, sedici assistenti e quattro assistenti tecnici, vincitori di concorso.

Art. 24.

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e autorizzato ad assumere dieci assistenti, sette commessi e tre agenti tecnici, vincitori di concorso.

Art. 25.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad assumere cento collaboratori e cinquanta collaboratori tecnici, vincitori di concorsi pubblici di cui ai bandi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 7 novembre 1986; quaranta procuratori legali, vincitori di concorso pubblico di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1986; cinquanta infermieri professionali, vincitori di concorso pubblico di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 1986; due ingegneri, vincitori di concorso pubblico di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 1986; duecentosettantaquattro assistenti amministrativi e tecnici, vincitori di concorso di cui ai bandi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1985; cento assistenti tecnici, vincitori di concorso pubblico di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 22 novembre 1986.

Art. 26.

L'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e autorizzato ad assumere due collaboratori tecnico-professionali, vincitori di concorso.

Art. 27.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo è autorizzato ad assumere cinque impiegati di I categoria, vincitori di concorso.

Art. 28.

Il Jockey club italiano è autorizzato ad assumere un assistente tecnico, vincitore di concorso.

Art. 29.

Il Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» è autorizzato ad assumere tre operatori tecnici, vincitori di concorso.

Art. 30.

L'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani sanitari italiani è autorizzata ad assumere sei unità di personale direttivo, tre unità di personale di concetto, cinque unità di personale esecutivo e quattro unità di personale ausiliario, vincitori di concorso.

Art. 31.

L'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano è autorizzato ad assumere un archivista dattilografo, vincitore di concorso.

Art. 32.

Il Registro aeronautico italiano è autorizzato ad assumere sei ingegneri aeronautici e tre ingegneri elettronici, vincitori di concorso.

Art. 33.

La Stazione sperimentale per l'industria degli olii e dei grassi di Milano è autorizzata ad assumere un perito analista, un esecutivo tecnico e un esecutivo amministrativo, vincitori di concorso.

Art. 34.

L'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è autorizzata ad assumere una unità di personale di I livello super, una unità di personale di I livello, una unità di personale di II livello e due unità di personale di V livello, vincitori di concorso.

Art. 35.

L'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia è autorizzata ad assumere tre assistenti e un coadiutore, vincitori di concorso.

Roma, addì 14 luglio 1987

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro per la funzione pubblica
PALADIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1987
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 208

87A8326

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 luglio 1987.

Attuazione della normativa recata dal capo II del decreto-legge 20 luglio 1987, n. 286, concernente ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 20 luglio 1987, n. 286, concernente misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 e per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri ed in particolare:

l'art. 6, comma 1, secondo il quale le residue esposizioni debitorie degli enti ospedalieri, risultanti alla data della loro soppressione, non estinte alla data del 31 dicembre 1985 sono assunte a carico del bilancio statale per la parte non soddisfatta alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo;

l'art. 7, comma 2, il quale prevede l'emanazione di un apposito decreto per la determinazione delle modalità e degli schemi delle istanze e delle certificazioni che le aziende di credito, la Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali devono trasmettere al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, per i crediti vantati nei confronti degli ex enti ospedalieri, nonché i criteri e le modalità delle relative erogazioni in favore dei soggetti medesimi;

l'art. 9, relativo alla determinazione del contenuto della dichiarazione da trasmettere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle modalità per i trasferimenti delle somme occorrenti alle regioni e province autonome predette per il ripiano degli ulteriori debiti degli ex enti ospedalieri;

l'art. 10, riguardante la determinazione delle modalità per il versamento al conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato delle somme derivanti dalla gestione dei cessati enti ospedalieri depositate presso le aziende di credito, dei crediti che man mano vengono realizzati e delle somme non utilizzate ovvero non ancora attribuite dalle regioni sulle pregresse assegnazioni statali;

Ritenuto che sia necessario provvedere alla determinazione di quanto richiesto dalle norme suindicate;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli enti ed i soggetti, nei confronti dei quali le residue esposizioni debitorie sono assunte a carico del bilancio statale, sono quelli indicati negli articoli 6, comma 1, e 11, comma 1, del decreto-legge 20 luglio 1987, n. 286.

2. Le residue esposizioni debitorie, oggetto di ripiano, degli enti e soggetti confluiti nelle unità sanitarie locali, nonché dei consorzi provinciali antitubercolari, sono quelle di parte corrente risultanti alla data della soppressione degli enti e soggetti medesimi non estinte alla data del 31 dicembre 1985, comprese quelle non ripianate ai sensi dell'art. 23-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché le sopravvenienze passive, gli interessi passivi e gli altri oneri accessori, per la parte non soddisfatta alla data del 20 luglio 1987 e non imputata alle gestioni di competenza delle unità sanitarie locali.

3. La data della soppressione degli enti e soggetti predetti viene convenzionalmente stabilita in quella sotto la quale ha iniziato effettivamente la operatività della unità sanitaria locale in cui gli enti e soggetti medesimi sono confluiti.

4. Le residue esposizioni debitorie, oggetto di ripiano, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono quelle residuali di parte corrente derivanti dalla gestione sanitaria non ripianate ai sensi dell'art. 23-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e non ancora estinte alla data del 31 dicembre 1985, comprese le sopravvenienze passive, gli interessi passivi e gli altri onerei accessori, per la parte non soddisfatta alla data del 20 luglio 1987 e non imputata alla gestione di competenza dei predetti istituti.

5. Rimangono, per contro, escluse dalle esposizioni debitorie di cui ai precedenti commi 2 e 4 quelle dichiarate estinte ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 286/87.

Art. 2.

1. Le residue esposizioni debitorie di cui ai commi 2 e 4 del precedente art. 1 verso le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti e dei soggetti indicati nel comma 1 del medesimo art. 1, sono estinte direttamente da questo Ministero, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto-legge n. 286/87, mediante rilascio alle aziende medesime di titoli di Stato, aventi valuta 1° gennaio 1986 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla stessa data, le cui caratteristiche e modalità di assegnazione saranno stabilite con appositi successivi decreti.

2. La misura del tasso di interesse creditore applicato dalle aziende di credito alle predette esposizioni debitorie corrisponde a quello risultante dalle convenzioni in vigore, ovvero, nei casi di carenza di tali convenzioni, alle migliori condizioni praticate ad enti similari in regime convenzionale.

3. A tal fine le aziende di credito devono trasmettere al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale bilancio - Divisione XIII, apposita istanza a firma del legale rappresentante compilata secondo l'apposito schema allegato (mod. A/art. 2 - Az. credito), entro il termine di giorni centoventi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

4. La predetta istanza deve essere corredata dalle certificazioni attestanti la conformità delle ragioni di credito alle risultanze contabili, nonché l'importo del credito in essere alla data del 31 dicembre 1985 per la parte non soddisfatta alla data del 20 luglio 1987, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante degli enti e soggetti indicati nel precedente art. 1, comma 1. Per gli ex enti ospedalieri ed i soggetti diversi confluiti nelle unità sanitarie locali, le certificazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente cui risulta attribuita la gestione contabile dei soppressi enti. Le predette certificazioni devono essere compilate secondo l'apposito schema allegato al presente decreto (Mod. A/art. 2 - Allegato 1 Az. credito) e riepilogate in apposito elenco, compilato secondo lo schema allegato (mod. A/art. 2 Allegato 2 - Az. credito).

Art. 3.

1. Le residue esposizioni debitorie di cui ai commi 2 e 4 del precedente art. 1 verso gli istituti previdenziali sono estinte, in una o più soluzioni, direttamente da questo Ministero, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto-legge n. 286/87, all'uopo utilizzando le somme di cui all'art. 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 286/87.

2. A tal fine gli istituti previdenziali devono trasmettere al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale bilancio - Divisione XIII, apposita istanza a firma del legale rappresentante, compilata secondo l'apposito schema allegato (Mod. B/art. 3 - Istituti previdenziali), entro il termine di giorni centoventi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, corredata da apposito elenco compilato secondo lo schema allegato (mod. B/art. 3 - Allegato 1 - Istituti previdenziali).

3. Con le stesse modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono estinte le residue esposizioni debitorie verso la Cassa depositi e prestiti per rate di ammortamento, dei mutui assunti dagli enti di cui al primo comma del precedente art. 1 scadute e non pagate entro la data di soppressione degli enti medesimi, non soddisfatte alla data del 20 luglio 1987, ivi compresi gli interessi passivi maturati fino alla data del 31 dicembre 1985.

4. Come prevede il comma 4 dell'art. 7 del decreto-legge n. 286/87, gli istituti previdenziali e la Cassa depositi e prestiti devono imputare prioritariamente i versamenti disposti da questo Ministero alla estinzione dei debiti in linea capitale congelando gli interessi passivi e gli oneri accessori per il periodo compreso tra la data del 1° gennaio 1986 e quella della estinzione delle esposizioni debitorie.

Art. 4.

1. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con la collaborazione dei comuni e delle unità sanitarie locali, accertano, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge n. 286/87, l'effettiva consistenza degli ulteriori crediti e debiti di parte corrente degli enti di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, ancora in essere alla data del 20 luglio 1987.

2. Nella determinazione della consistenza degli ulteriori debiti non devono essere compresi quelli verso le aziende di credito, gli istituti previdenziali e la Cassa depositi e prestiti ripianati direttamente da questo Ministero con le modalità indicate nei precedenti articoli 2 e 3 del presente decreto.

3. Non devono, altresì essere compresi gli eventuali residui debiti in conto capitale, quali ad esempio debiti per opere di edilizia ospedaliera o quant'altro finanziato con specifici trasferimenti in conto capitale, i quali hanno già trovato integrale copertura in corrispondenti assegnazioni.

4. Devono, invece, essere compresi gli eventuali residui crediti in conto capitale se ancora non utilizzati, mentre per quelli in corso di utilizzazione devesi limitare l'evidenza alla parte eccedente le somme da pagare.

5. Parimenti, non devono essere compresi nella predetta rilevazione i residui crediti e debiti degli ex enti ospedalieri e degli altri soggetti confluiti nelle unità sanitarie locali, ancora in essere alla data del 20 luglio 1987, dichiarati estinti ai sensi dell'art. 8, del decreto-legge n. 286/87.

6. Alla estinzione delle esposizioni debitorie di cui ai precedenti commi, provvedono direttamente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti degli enti destinatari, con i mezzi finanziari all'uopo messi a disposizione da questo Ministero nel triennio 1987-89 mediante l'utilizzazione delle somme di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 286/87.

7. A tal fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono trasmettere al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale bilancio - Divisione XIII, apposita dichiarazione a firma del presidente della giunta regionale o provinciale compilata secondo lo schema allegato (Mod. C/art. 4 - Regioni e province autonome) entro il termine di giorni centocinquanta dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, corredata da apposito elenco compilato secondo lo schema allegato (Mod. C/art. 4 - All. 1 - Regioni e P.A.).

8. Le somme relative alle esposizioni debitorie risultanti dalle dichiarazioni di cui al precedente comma 7, sono versate da questo Ministero mediante accreditamento dei conti correnti aperti da ciascuna regione e provincia autonoma presso la Tesoreria centrale dello Stato e sono prelevate dalle regioni medesime dietro presentazione alla Direzione generale del tesoro di apposito provvedimento contenente la ripartizione delle somme da prelevare tra gli enti destinatari e la dichiarazione che le somme stesse saranno utilizzate esclusivamente per la estinzione delle residue esposizioni debitorie degli enti in questione.

Art. 5.

1. Tutte le somme derivanti dalla gestione dei cessati enti ospedalieri che alla data del 20 luglio 1987 risultino depositate presso le aziende di credito, devono essere versate dalle aziende di credito medesime, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del decreto-legge n. 286/87, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, alla tesoreria centrale dello Stato mediante vaglia del Tesoro recante la clausola di commutabilità in quietanza di versamento al conto corrente infruttifero n. 772/20305 denominato «Ministero del tesoro - Ripianamento debiti ex enti ospedalieri».

2. Il versamento in questione deve comprendere tutte le somme che risultino depositate presso le aziende di credito, purché derivanti dalla gestione stralcio degli ex enti ospedalieri, nonché gli interessi maturati su dette somme fino alla data del versamento medesimo nella misura correlata a quanto disposto nel precedente art. 2, comma 2.

3. Nel caso di somme depositate destinate alle attività a destinazione finalizzata, quali ad esempio saldo di mutui per edilizia ospedaliera, contributi in conto capitale, depositi cauzionali, ecc., il versamento viene rinviato fino a che permanga il vincolo di destinazione e nei limiti delle somme occorrenti per soddisfare le obbligazioni connesse alle giacenze medesime.

4. Ciascuna azienda di credito potrà cumulare in un unico vaglia del tesoro avanzi di ex enti ospedalieri diversi ma non potrà operare compensazioni con eventuali disavanzi di altri ex enti ospedalieri essendo questi ultimi oggetto di ripiano ai sensi del precedente art. 2 del presente decreto.

5. Il vaglia del tesoro deve essere trasmesso, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale bilancio - Divisione XIII, che provvederà al successivo accreditamento al conto corrente sopra menzionato dandone comunicazione all'azienda di credito. Al predetto vaglia del Tesoro deve essere allegata una nota esplicativa contenente l'elenco analitico degli ex enti ospedalieri ed i relativi singoli importi distinti per capitale e per interessi, riferendo questi ultimi fino alla data del versamento.

6. In caso di somme depositate con vincolo di destinazione non versate dalle aziende di credito, queste ultime devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale bilancio - Divisione XIII, apposito elenco analitico degli enti interessati alla fattispecie e dei rispettivi importi non versati, con allegate le dichiarazioni sottoscritte ai sensi del precedente art. 2, comma 3, attestanti la destinazione delle somme non versate, gli importi relativi e la sussistenza delle ragioni di debito.

7. L'elenco analitico degli enti e dei relativi importi, di cui ai precedenti commi 5 e 6, deve essere anche ricompreso nell'elenco di cui al precedente art. 2, comma 3, del presentre decreto (Mod. A/art. 2 - Allegato 2 - Aziende credito).

8. Con le stesse modalità indicate nel precedente comma 1, le aziende di credito dovranno versare, previa apposita comunicazione da parte degli enti di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto, man mano che si realizzano, le somme relative ai crediti accertati dalle regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto medesimo, e comprese nella dichiarazione di cui al comma 7 dello stesso art. 4. Le somme come sopra da versare dovranno comprendere anche gli interessi maturati dalla data di riscossione del crèdito a quella del versamento nella misura correlata a quanto disposto nel precedente art. 2, comma 2.

Art. 6.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono trasmettere, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del decreto-legge n. 286/87, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale bilancio - Divisione XIII, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, apposita dichiarazione sottoscritta dal presidente della giunta regionale, compilata secondo lo schema allegato (Mod. D/art. 6 - Regioni e P.A.), attestante l'utilizzazione delle somme traferite dallo Stato ai sensi dell'art. 23-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, con la indicazione delle somme complessivamente trasferite a ciascun ente ospedaliero ed agli istituti psichiatrici ovvero la indicazione analitica degli altri destinatari.

2. Le somme che non risultino utilizzate alla data del 20 luglio 1987 per le finalità di cui al citato art. 23-*ter*, né per le finalità di cui al decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8 convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1985,

n. 103, devono essere versate, al conto corrente di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 286/87, unitamente alle somme eventualmente non ancora attribuite alla predetta data del 20 luglio 1987 a valere sulle pregresse assegnazioni statali per il comparto della sanità a tutto l'anno 1983.

3. Il versamento delle somme predette deve essere effettuato mediante girofondo con addebitamento dei conti correnti accesi dalle regioni e province autonome presso la tesoreria centrale dello Stato ed accreditamento del conto corrente infruttifero n. 772/20305 aperto presso la stessa tesoreria centrale dello Stato e denominato «Ministero del tesoro - Ripianamento debiti ex enti ospedalieri». La richiesta di girofondo deve essere inoltrata al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - e, per conoscenza, alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale bilancio - Divisione XIII, entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

4. In caso di mancato versamento entro il predetto termine, il Ministero del tesoro è autorizzato a trattenere le somme non versate da quelle spettanti alla regione o provincia autonoma a valere sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente.

Art. 7.

1. Costituiscono parte integrante del presente decreto gli uniti modelli così specificati:

1) Modello A/art. 2 - Aziende di credito;

2) Modello A/art. 2 - Allegato 1 - Aziende di credito;

3) Modello A/art. 2 - Allegato 2 - Aziende di credito;

4) Modello B/art. 3 - Istituti previdenziali;

5) Modello B/art. 3 - Allegato 1 - Istituti previdenziali;

6) Modello C/art. 4 - Regioni e province autonome;

7) Modello C/art. 4 - Allegato 1 - Regioni e province autonome;

8) Modello D/art. 6 - Regioni e province autonome;

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei Conti, addì 2 settembre 1987
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 384

Modello A/art. 2
Aziende di credito

Azienda di credito..

Sede legale..

Il sottoscritto..
legale rappresentante della Azienda di credito..
con sede legale in..;

Visti gli articoli 6 e seguenti del decreto-legge 20 luglio 1987, n. 286, concernente il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri;

Visti in particolare gli articoli 7, comma 1, e 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 286/87;

Visto il decreto ministeriale n. 125279 del 25 luglio 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 1987, concernente le modalità, gli schemi delle istanze e delle certificazioni di cui all'art. 7, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 286/87;

Visti gli atti di ufficio;

Dichiara:

1. Che alla data del 31 dicembre 1985 le residue esposizioni debitorie degli enti di cui all'art. 1 del decreto ministeriale n. 125279 del 25 luglio 1987, analiticamente indicati nell'allegato elenco (Mod. A/art. 2 - Allegato 1 - Aziende credito) ammontavano a complessive lire .... (in lettere ....) ivi compresi gli interessi ed oneri accessori maturati fino alla predetta data del 31 dicembre 1985, calcolati ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale.

2. Che successivamente alla data del 31 dicembre 1985 sono stati riscossi gli importi, analiticamente indicati nel suddetto elenco, dagli enti predetti ovvero dalle unità sanitarie locali, nelle quali detti enti sono confluiti, per complessive lire..
(in lettere..).

3. Che alla data del 20 luglio 1987 la parte non soddisfatta dei crediti di cui al precedente punto 1, al netto delle somme di cui al punto 2, ammonta a complessive lire..
(in lettere..).

Chiede

l'assunzione a carico dello Stato, con le modalità di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 125279 del 25 luglio 1987, della somma complessiva di lire .... (in lettere ....) di cui al precedente punto 3.

A corredo della presente istanza, allega n. .... certificazioni (Mod. A/art. 2 - Allegato 2 - Aziende credito) rilasciate dagli enti di cui all'elenco (Mod. A/art. 2 - Allegato 1 - Aziende credito) allegato alla presente, debitamente sottoscritte dai rispettivi rappresentanti legali, attestanti la conformità delle ragioni di credito di cui al precedente punto 1, tenuto conto delle ulteriori riscossioni di cui al precedente punto 2, con le scritture contabili degli enti stessi.

Dichiara, altresì, che ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 125279 del 25 luglio 1987, le somme derivanti dalla gestione degli enti di cui all'art. 1 del decreto ministeriale citato, depositate presso questa Azienda di credito alla data del 20 luglio 1987, analiticamente indicate per ente nell'elenco di cui al precedente punto 1, ammontavano a complessive lire .... (in lettere..),
e sono state versate per l'importo complessivo di lire........................
(in lettere..),
compresi gli interessi di lire..
(in lettere..)
maturati fino alla data del versamento effettuato in data .... al conto corrente di tesoreria n. 772/20305 mediante vaglia del tesoro trasmesso in data .... al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.B. - Divisione XIII.

Data, ...

Firma ....

Modello A/art. 2 - Allegato 1
Aziende di credito

Azienda di credito ....

Sede legale ....

ELENCO DEGLI ENTI E DELLE SITUAZIONI CONTABILI

Numero d'ordine	Denominaz. ente	Indirizzo	Art. 7, 1° comma, D.L. n. 286/87			Art. 10, 1° comma, D.L. n. 286/87			
			Credito compless. al 31/12/85 (capitale + interessi)	Riscossioni successive al 31/12/85	Credito non soddisf. al 20/7/87 (colon. 4 - 5)	Giacenze alla data del 20/7/87 (capitale + interessi esclusa col. 10)	Interessi fino alla data del versamento	Totale colonne 7 + 8	Giacenze con vincolo di destinaz. (art. 5, 6° comma D.M. n. 125279)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Totali . . .							

Data, ...

Firma legale rappresentante ....

Modello A/art. 2 - Allegato 2
Aziende di credito

Ente ospedaliero o altro soggetto o istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico ....

Gestione contabile attribuita a ....

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto..
legale rappresentante dell'ente indicato in epigrafe/dell'ente cui è stata attribuita la gestione contabile dell'ex ente ospedaliero indicato in epigrafe (depennare la parte che non interessa);

Visti gli articoli 6 e seguenti del decreto-legge 20 luglio 1987, n. 286, concernenti il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri;

Visti in particolare gli articoli 7, comma 1, e 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 286/87;

Visto il decreto ministeriale n. 125279 del 25 luglio 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 1987, concernente le modalità, gli schemi delle istanze e delle certificazioni di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 286/87;

Viste le scritture e gli atti contabili;

Dichiara:

1. Che il credito di complessive lire ....
(in lettere ....)
vantato dall'azienda di credito...
tesorerie o cassiere di questo ente, corrisponde a quello risultante dalle scritture contabili di questo ente alla data del 31 dicembre 1985;

2. Che nel predetto importo sono compresi gli interessi e gli oneri accessori maturati fino alla data del 31 dicembre 1985;

3. Che nel predetto importo non sono comprese le somme pari a complessive lire...
(in lettere ....)
già corrisposte alla predetta azienda di credito anteriormente al 31 dicembre 1985 anche a carico della U.S.L. nella quale l'ente è confluito;

4. Che successivamente alla predetta data del 31 dicembre 1985 sono state corrisposte alla predetta azienda di credito somme per complessive lire...
(in lettere ....);

5. Che, pertanto, il debito complessivo di questo ente, non soddisfatto alla data del 20 luglio 1987, tenuto conto dei precedenti punti 1, 2, 3 e 4, ammonta a complessive lire.................................
(in lettere ....);

6. Che alla data del 20 luglio 1987 risultavano depositate, presso la predetta azienda di credito o presso altre aziende (specificare quali) somme per complessive lire...
(in lettere ....), oltre alle quali con vincolo di destinazione pari a lire...
(in lettere ....).

Data ....

Firma ....

timbro ente

Modello B/art. 3
Istituti previdenziali

Istituto previdenziale...

Sede legale..

Il sottoscritto..
legale rappresentante dell'Istituto previdenziale ....
.... con sede legale in ....;

Visti gli articoli 6 e seguenti del decreto-legge 20 luglio 1987, n. 286, concernente il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri;

Visto in particolare l'art. 7, commi 1 e 4, del citato decreto-legge n. 286/87;

Visto il decreto ministeriale n. 125279 del 25 luglio 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 1987 concernente le modalità, gli schemi delle istanze e delle certificazioni di cui all'art. 7, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 286/87;

Visti gli atti di ufficio;

Dichiara

che il predetto istituto alla data del 20 luglio 1987 vantava nei confronti degli enti di cui all'art. 1 del decreto ministeriale n. 125279 del 25 luglio 1987 analiticamente indicati nell'allegato elenco (Mod. B/art. 3 - All. 1 - Ist. previdenziali), crediti per complessive lire ....
(in lettere ....)
ivi compresi gli interessi ed oneri accessori maturati fino alla data del 31 dicembre 1985, al netto delle somme eventualmente imputate quali sopravvenienze passive alle gestioni correnti delle unità sanitarie locali e dalle stesse rimborsate;

Chiede

l'assunzione a carico dello Stato, con le modalità di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 125279 del 25 luglio 1987 della somma complessiva di lire..
(in lettere ....).

I versamenti da parte del Ministero del tesoro, fino alla concorrenza della predetta somma, devono essere disposti mediante accreditamento nel conto corrente n. .... intestato a questo istituto presso la tesoreria centrale dello Stato / nella contabilità speciale n. .... intestata a questo istituto presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di ....
(depennare la modalità che non interessa) impegnandosi ad imputare i versamenti stessi prioritariamente alla estinzione dei debiti in linea capitale.

A corredo della presente istanza si allega l'elenco degli enti (Mod. B/art. 3 All. 1 - Ist. previd.) nei confronti dei quali questo istituto vantava crediti alla data del 20 luglio 1987, distinguendo i residui crediti per linea capitale ancora in essere alla predetta data e gli interessi passivi ed oneri accessori maturati fino al 31 dicembre 1985 ancora in essere alla predetta data del 20 luglio 1987.

Data, ...

Firma ....

Modello B/art. 3 - Allegato 1
Istituti previdenziali

Istituto previdenziale ....

Sede legale ....

ELENCO DEGLI ENTI E DELLE SITUAZIONI CONTABILI

Numero d'ordine	Denominazione ente	Indirizzo	Credito linea capitale al 20.7.1987	Interessi passivi al 31.12.85	Totale colonne 4 + 5
1	2	3	4	5	6
		Totali . . .			

Data, ...

Firma ....

Modello C/art. 4
Regioni e P.A.

Regione ....

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 6 e seguenti del decreto-legge 20 luglio 1987, n. 286, concernente il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri;
Visto in particolare l'art. 9 del citato decreto-legge n. 286/87;
Visto il decreto ministeriale n. 125279 del 25 luglio 1987 concernente le modalità, gli schemi ed il contenuto della dichiarazione di cui al citato art. 9 del decreto-legge n. 286/87;
Visti gli atti di accertamento, disposti con la collaborazione dei comuni e delle unità sanitarie locali, concernenti la effettiva consistenza degli ulteriori crediti e debiti ancora in essere alla data del 20 luglio 1987, determinati ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 125279 sopra citato;

Dichiara:

1. I residui crediti di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. 125279 del 25 luglio 1987, degli enti di cui al comma 1 dell'art. 1 del medesimo decreto ministeriale, ancora in essere alla data del 20 luglio 1987, sono di complessive lire .... (in lettere..........) analiticamente evidenziati nell'allegato prospetto (Mod. C/art. 4 - Allegato 1 - Regioni e P.A.).
Gli enti di cui sopra verseranno i predetti importi man mano che si realizzano al conto corrente di cui all'art. 12, comma 3, del decreto-legge n. 286/87 con le modalità indicate nell'art. 5, comma 8, del decreto ministeriale n. 125279 sopra citato.
2. I residui debiti di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. 125279 del 25 luglio 1987 ancora in essere alla data del 20 luglio 1987, comprese le sopravvenienze passive, gli interessi passivi e gli altri oneri accessori, ad esclusione di quelli già imputati alle gestioni di competenza delle unità sanitarie locali, sono di complessive lire .... (in lettere ....) analiticamente evidenziati per ente nell'allegato prospetto (Mod. C/art. 4 - All. 1 - Regioni e P.A.);
3. Le somme di cui al secondo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 125279 del 25 luglio 1987 non utilizzate alla data del 20 luglio 1987, pari a complessive lire .... (in lettere..........) di cui al Mod. D/art. 6 - Regioni e P.A., trasmesso in data ...., sono state versate con le modalità indicate nell'art. 6 del decreto ministeriale n. 125279 del 25 luglio 1987 richiamato nelle premesse;
4. Gli eventuali crediti e debiti non compresi nella presente dichiarazione, incluse le partite comunque in sospeso alla data della dichiarazione medesima, nonchè quelli eventualmente accertati posteriormente, saranno imputati alla gestione corrente delle unità sanitarie locali nelle quali sono confluiti gli enti ospedalieri, ai sensi del comma 2, dell'art. 11 del decreto- legge n. 286/87;
5. Le somme di cui al precedente punto 2, pari a complessive lire .... (in lettere ....), dopo l'accreditamento al conto corrente infruttifero intestato a questa regione presso la tesoreria centrale dello Stato, saranno prelevate, con apposito provvedimento regionale contenente la ripartizione delle somme da prelevare tra gli enti destinatari, ed utilizzate esclusivamente per la estinzione delle esposizioni debitorie di cui alla presente dichiarazione.

Data, ...

Firma ....

Modello C/art. 4 - Allegato 1
Regioni e P.A.

Regione..

ELENCO DEGLI ENTI E DELLE SITUAZIONI CONTABILI

Numero d'ordine	Denominazione ente	Indirizzo	Crediti complessivi al 20/7/1987		Debiti complessivi al 20/7/1987	
			Parte corrente	Conto capitale (1)	Parte corrente	Conto capitale (1)
1	2	3	4		5	
		Totali . . .				

(1) Ai sensi e per gli effetti di cui al quarto comma dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 125279 del 25 luglio 1987.

Data, ...

Firma ....

Mod. D/art. 6
Regioni e P.A.

Regione..

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 10 del decreto-legge 20 luglio 1987, n. 286;

Visto l'art. 6, del decreto ministeriale n. 125279 del 25 luglio 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 1987;

Visto l'art. 23-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Visti gli atti di ufficio;

Dichiara:

1. Che le somme complessive erogate a questa regione per le finalità di cui all'art. 23-*ter* del decreto-legge n. 663/79 convertito in legge n. 33/80 con il dececreto ministeriale 3 giugno 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 27 luglio 1983, sono state di lire ....,

2. Che le predette somme sono state trasferite agli ex enti ospedalieri o istituti psichiatrici, di cui all'allegato elenco analitico, per complessive lire ....;

3. Che una parte della predetta assegnazione, pari a complessive lire .... e stata utilizzata, anzichè per il ripiano dei disavanzi degli ex enti ospedalieri. per fronteggiare le maggiori esigenze delle unità sanitarie locali, di cui all'allegato elenco analitico, non coperte con le assegnazioni del fondo sanitario nazionale relativo agli anni .... riducendo di pari importo i disavanzi delle medesime UU.SS.LL. oggetto di ripiano ai sensi del decreto-legge 21 gennaio 1985, n. 8, convertito in legge 23 marzo 1985, n. 103;

4. Che le somme residuali a valere sulle pregresse assegnazioni statali, fino a tutto l'anno 1983, per il comparto sanità ancora disponibili ammontano a complessive lire ....;

5. Che alla data del 20 luglio 1987 risultavano non utilizzate somme per complessive lire.. di cui lire .... quale differenza dei precedenti punti 1, 2 e 3 e lire .... di cui al precedente punto 4;

6. Che la somma di lire .... di cui al precedente punto 5 sarà versata entro il termine indicato nell'art. 6, comma terzo, del decreto ministeriale n. 125279 del 25 luglio 1987 e che in caso di mancato versamento il predetto importo verrà trattenuto dal Ministero del tesoro a valere sulle quote di fondo sanitario nazionale di parte corrente spettanti a questa regione.

Si allegano gli elenchi analitici di cui ai precedenti punti 2 e 3.

Data, ...

Firma ....

87A8299

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 agosto 1987.

Approvazione di condizioni particolari di polizza da applicare unitamente alle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 5 maggio 1987 della società per azioni compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari di polizza, da applicare unitamente alle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la nota in data 3 agosto 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna:

condizioni particolari di polizza regolanti la decorrenza della copertura assicurativa, da applicare unitamente alle condizioni generali di polizza, approvate con decreto ministeriale del 18 giugno 1981, n. 13296.

Roma, addì 13 agosto 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

87A8269

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 giugno 1987.

Variazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recanti la disciplina per la perequazione automatica delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 1986), che, in applicazione della normativa anzidetta, agli articoli 1 e 2 ha determinato, rispettivamente, la misura percentuale di aumento per la perequazione automatica delle pensioni relativa alla dinamica salariale, con decorrenza 1° gennaio 1987, e i valori effettivi delle percentuali di variazione delle pensioni per l'anno 1986;

Visto l'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484, che stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro devono essere indicati i mezzi con i quali far fronte agli oneri derivanti dall'adeguamento periodico delle pensioni erogate dal Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea in relazione al sistema tecnico finanziario in base al quale è regolato il Fondo stesso;

Considerato che l'onere derivante al Fondo volo dai conguagli riferiti alle perequazioni per l'anno 1986, e dagli aumenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 1987, il cui valore capitale è stato complessivamente valutato in 1.671 milioni di lire, non trova copertura nella disponibilità della gestione a motivo della permanenza della situazione deficitaria del Fondo, per cui si rende necessario imporre un aliquota contributiva aggiuntiva;

Considerato altresì che l'onere anzidetto può essere coperto, in base al sistema tecnico finanziario del Fondo, mediante la imposizione di una aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,12 per cento per la durata di un quinquennio;

Sentito il parere del comitato di vigilanza del Fondo di cui trattasi;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, e per la durata di un quinquennio, è dovuta al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea una aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,12 per cento.

Il presente decreto, sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1987

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GORRIERI

Il Ministro dei trasporti
TRAVAGLINI

Il Ministro del tesoro
GORIA

87A8223

DECRETO 23 giugno 1987.

Variazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recanti la disciplina per la perequazione automatica delle pensioni per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1986 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 274 del 25 novembre 1986) che, in applicazione della normativa anzidetta, ha determinato, tra l'altro, la misura percentuale di aumento per la perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° maggio 1987;

Visto l'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484, che stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro devono essere indicati i mezzi con i quali far fronte agli oneri derivanti dall'adeguamento periodico delle pensioni erogate dal Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea in relazione al sistema tecnico finanziario in base al quale è regolato il Fondo stesso;

Considerato che l'onere derivante al Fondo volo dalla perequazione automatica delle pensioni con effetto dal 1° maggio 1987, il cui valore capitale è stato complessivamente valutato in circa 8,1 miliardi di lire, non trova copertura nelle disponibilità della gestione a motivo della permanenza della situazione deficitaria del Fondo, per cui si rende necessario imporre un aliquota contributiva aggiuntiva;

Considerato altresì che l'onere anzidetto può essere coperto, in base al sistema tecnico finanziario del Fondo, mediante la imposizione di una aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,51 per cento per la durata di un quinquennio;

Sentito il parere del comitato di vigilanza del Fondo di cui trattasi;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, e per la durata di un quinquennio, è dovuta al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea una aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,51 per cento.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1987

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GORRIERI

Il Ministro dei trasporti
TRAVAGLINI

Il Ministro del tesoro
GORIA

87A8224

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 settembre 1987.

Proroga dei termini per la presentazione dei progetti dei lavori relativi alla riparazione e ricostruzione delle opere danneggiate dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. (Ordinanza n. 1143/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il comma 10 dell'art. 2 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista l'ordinanza n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987 che stabilisce la disciplina degli interventi di riparazione e ricostruzione delle opere danneggiate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania;

Considerato che in sede di progettazione degli interventi di riparazione e ricostruzione ai sensi della cennata ordinanza n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987 i tecnici incaricati di redigere le perizie hanno incontrato difficoltà nell'applicazione di alcune condizioni tecniche tanto che si è reso necessario procedere alla elaborazione di una circolare esplicativa;

Considerato altresì che tale circolare è stata emanata in data 22 giugno 1987 e che le amministrazioni interessate hanno conseguentemente richiesto una proroga del termine di scadenza per la presentazione dei progetti fissata, nel quinto comma dell'art. 9 della suddetta ordinanza n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, al 30 settembre 1987;

Ravvisata la necessità di concedere una adeguata proroga del cennato termine;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

Il termine del 30 settembre 1987 per la presentazione dei progetti di riparazione e ricostruzione di cui al comma 5 dell'art. 9 dell'ordinanza n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, è prorogato al 31 dicembre 1987.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A8298

ORDINANZA 21 settembre 1987.

Incarico di coordinamento tecnico delle opere in corso di realizzazione nella Valtellina. (Ordinanza n. 1170/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384;

Considerato che, nella provincia di Sondrio sono in corso di realizzazione, con finanziamenti a carico del fondo per la protezione civile, le opere per lo svuotamento del lago artificiale di Val Pola nonché gli interventi per il ripristino della rete viaria e delle opere igienico-sanitarie ed idrauliche;

Considerate, altresì, le difficoltà tecniche legate alle molteplici e contemporanee opere in corso che richiedono un controllo ed un coordinamento tecnico unitario dei citati interventi i quali investono, tra l'altro, competenze e responsabilità a livello statale, regionale, provinciale e comunale;

Ravvisata, inoltre, l'esigenza di promuovere, seguire, coordinare e controllare gli ulteriori interventi tecnici che la commissione tecnica istituita in Valtellina ai sensi dell'ordinanza n. 1110/FPC del 29 luglio 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1987 riterrà necessari;

Ritenuta l'opportunità di affidare tale incarico di coordinamento tecnico all'ing. Felice Setaro - componente della citata commissione tecnica della Valtellina;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'ing. Felice Setaro - componente della commissione tecnica istituita in Valtellina ai sensi dell'ordinanza n. 1110/FPC del 29 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1987, è incaricato di svolgere le attività di controllo e coordinamento tecnico di tutti gli interventi in corso di attuazione, finanziati con il fondo per la protezione civile, nella provincia di Sondrio, nonché di promuovere, seguire, coordinare e controllare gli ulteriori interventi tecnici suggeriti dalla citata commissione tecnica della Valtellina, avvalendosi di personale tecnico del Dipartimento della protezione civile e di altre amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

L'ing. Felice Setaro, quale responsabile del settore tecnico, riferisce tempestivamente al Ministro per il coordinamento della protezione civile e al prefetto di Sondrio sulla attività di controllo e coordinamento tecnico di cui al precedente art. 1, ai fini del necessario coordinamento a carattere generale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A8327

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

70° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87 e n. 161/87 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **5249** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702-C-79 in data 27 agosto 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ASTRA» MOD. A 60
Calibro: MM. 7,65
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: MM. 89
Lunghezza dell'arma: MM. 168
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «PRIMA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 5250 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702-C-79 in data 27 agosto 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ASTRA» MOD. A 90 INOX
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 151
Lunghezza delle canne: MM. 96,5
Lunghezza dell'arma: MM. 142
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «PRIMA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 5251 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702-C-79 in data 27 agosto 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «LLAMA» MOD. M 82
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 114
Lunghezza dell'arma: MM. 309
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «PRIMA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **5252** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 27 agosto 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ASTRA» MOD. 900
Calibro: MM. 7,63 MAUSER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 140
Lunghezza dell'arma: MM. 290
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**
Nota. L'arma deve essere priva del selettore di tiro.

N. **5253** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 27 agosto 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ASTRA» MOD. 902
Calibro: MM. 7,63 MAUSER.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 180
Lunghezza dell'arma: MM. 330
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**
Nota. — L'arma deve essere priva del selettore di tiro.

N. **5254** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2578-C-79 in data 27 agosto 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «DANSK UNDUSTRI SYNDICAT (MADSEN)» MOD. 47
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 585
Lunghezza dell'arma: MM. 1105
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: DANIMARCA
Stato o Stati da cui è importata: DANIMARCA
Presentatore: IMERI ALBERTO PRESIDENTE DELLA DITTA «EXCALIBUR S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **5255** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 27 agosto 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER S.r.l.» MOD. JAGER AP 85.
Calibro: 22 CORTO
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 570
Lunghezza dell'arma: MM. 820
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE DELLA DITTA «ADLER S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. **5256** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5849-C-84 in data 27 agosto 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA EXPRESS
Denominazione: «JAMES PURDEY» MOD. EXPRESS (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 300 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1075
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Stato o Stati da cui è importata: GRAN BRETAGNA
Presentatore: ORSI MASSIMILIANO TITOLARE DELL'ARMERIA «ORSI MASSIMILIANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **5257** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2701-C-79 in data 27 agosto 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tip: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «LEBEAU COURALLY» MOD. A PIASTRINE SIST. HOLLAND (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: CASCIANO EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CASCIANO E.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **5258** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 27 agosto 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «CONCARI» MOD. JAGUAR (ESTRATTORE AUTOMATICO)
Calibro: MM. 9,3 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **5259** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 27 agosto 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «CONCARI» MOD. JAGUAR (ESTRATTORE AUTOMATICO)
Calibro: MM. 6,5 × 68 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1109
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**
Nota. — L'arma può essere corredata di canna intercambiabile in cal. mm. 8 × 68 S.

N. **5260** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6720-C-85 in data 27 agosto 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «UMAREX» MOD. PHANTOM 450
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 450
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: ZILIANI OLIVANDA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. **5261** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5885-C-84 in data 27 agosto 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «CASTELLANI» MOD. TRILLING
Calibro: 12/12/6,5 × 57 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CASTELLANI FABIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CASTELLANI FABIO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 5262 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5885-C-84 in data 27 agosto 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «CASTELLANI» MOD. TRILLING
Calibro: 12/12/7 × 65 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CASTELLANI FABIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CASTELLANI FABIO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 5263 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5885-C-84 in data 27 agosto 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «CASTELLANI» MOD. TRILLING
Calibro: 12/12/9,3 × 74 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CASTELLANI FABIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CASTELLANI FABIO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 5264 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5885-C-84 in data 27 agosto 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «CASTELLANI FABIO» MOD. TRILLING
Calibro: 12/12/30-06
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CASTELLANI FABIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CASTELLANI FABIO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 5265 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5885-C-84 in data 27 agosto 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «CASTELLANI» MOD. TRILLING
Calibro: 12/12/270 WINCHESTER
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CASTELLANI FABIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CASTELLANI FABIO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 5266 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2583-C-79 in data 27 agosto 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «P. BERETTA» MOD. 21 A
Calibro: MM. 6,35
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 60
Lunghezza dell'arma: MM. 125
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FASANI ERNESTO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA «P. BERETTA S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 5267 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7313-C-86 in data 27 agosto 1987.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «DIANA» MOD. 45
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 520
Lunghezza dell'arma: MM. 1115
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: PALAZZO PASQUALE IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

NOTE

Nel n. 4496 del Catalogo riguardante il fucile semiautomatico «AL.GI.MEC.» Mod. A.G.M. 1 cal. mm. 9 Ultra (9 × 18) (canna mm. 410) è inserita la seguente nota:
L'arma può essere corredata di conversioni idonee ad impiegare le cartucce in cal. 45 HP (canna di mm. 410) e cal. 22 L.R. (canna di mm. 480).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 24 luglio 1987.

Nel n. 4607 del Catalogo riguardante il fucile semiautomatico «AL.GI.MEC.» Mod. A.G.M. 1 cal. 45 HP (canna mm. 410) è inserita la seguente nota:
L'arma può essere corredata di conversione idonea ad impiegare la cartuccia in cal. 22 L.R. (canna mm. 480).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 24 luglio 1987.

Nel n. 4606 del Catalogo riguardante il fucile semiautomatico «AL.GI.MEC.» Mod. A.G.M. 1 cal. mm. 9 × 21 I.M.I. (canna mm. 410) è inserita la seguente nota:
L'arma può essere corredata di conversioni idonee ad impiegare le cartucce cal. 22 L.R. (canna mm. 480) e cal. 45 HP (canna mm. 410).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 24 luglio 1987.

Nel n. 4122 del Catalogo riguardante il fucile monocolpo basculante a caricamento successivo e singolo (manuale) «THOMPSON CENTER ARMS» Mod. TCR'83 (doppio grilletto con stecher) cal. 223 Remington (canna mm. 584,2) è inserita la seguente nota:
L'arma può essere corredata di canne intercambiabili idonee ad impiegare le cartucce in calibro 222 Remington - 22 Hornet - 22/250 Remington - 243 Winchester - 270 Winchester - 30-06 Springfield - 308 Winchester - mm. 7 Remington Magnum.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 24 luglio 1987.

Nel n. 4549 del Catalogo riguardante il fucile a caricamento successivo e singolo (manuale) «CONCARI» Mod. Jaguar (doppio grilletto con stecher - estrattore automatico) cal. 243 Winchester (canna mm. 650) è inserita la seguente nota:
L'arma può essere corredata di canna intercambiabile idonea ad impiegare la cartuccia in cal. mm. 8 × 68 S.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 24 luglio 1987.

Nel n. 4547 del Catalogo riguardante il fucile a caricamento successivo e singolo (manuale) «CONCARI» Mod. Jaguar (doppio grilletto con stecher estrattore automatico) cal. 25/06 (canna mm. 650) è inserita la seguente nota:
L'arma può essere corredata di canna intercambiabile idonea ad impiegare la cartuccia in cal. mm. 8 × 68 S.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 24 luglio 1987.

Al n. 1930 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione «JAGER» Mod. 1873 cal. mm. 9 Flobert (canna mm. 625). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione «ADLER S.r.l.» Mod. Jager 1873 cal. mm. 9 Flobert (canna mm. 625).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 24 luglio 1987.

Al n. 1433 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione «JAGER» Mod. 1873 cal. 22 L.R. (canna mm. 89). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione «ADLER S.r.l.» Mod. Jager 1873 cal. 22 L.R. (canna mm. 89).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 24 luglio 1987.

Al n. 1434 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione «JAGER» Mod. 1873 (tacca di mira regolabile) cal. 22 L.R. (canna mm. 120). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione «ADLER S.r.l.» Mod. Jager 1873 (tacca di mira regolabile) cal. 22 L.R. (canna mm. 120).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 24 luglio 1987.

Al n. 1435 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione «JAGER» Mod. 1873 cal. 22 L.R. (canna mm. 120). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione «ADLER S.r.l.» Mod. Jager 1873 cal. 22 L.R. (canna mm. 120).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 24 luglio 1987.

Al n. 1436 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione «JAGER» Mod. 1873 cal. 22 L.R. (canna mm. 140). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione «ADLER S.r.l.» Mod. Jager 1873 cal. 22 L.R. (canna mm. 140).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 24 luglio 1987.

Al n. 1437 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione «JAGER» Mod. 1873 (tacca di mira regolabile) cal. 22 L.R. (canna mm. 140). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione «ADLER S.r.l.» Mod. Jager 1873 (tacca di mira regolabile) cal. 22 L.R. (canna mm. 140).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 24 luglio 1987.

Al n. 1438 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione «JAGER» Mod. 1873 cal. 22 L.R. (canna mm. 190) ché può essere corredata di tamburo intercambiabile in cal. 22 Magnum. Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione «ADLER S.r.l.» Mod. Jager 1873 cal. 22 L.R. (canna mm. 190) che può essere corredata di tamburo intercambiabile in cal. 22 Magnum.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 24 luglio 1987.

Al n. 4608 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione «JAGER» Mod. 1873 cal. 30 per carabine U.S.A. (canna mm. 120). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione «ADLER S.r.l.» Mod. Jager 1873 cal. 30 per carabine U.S.A. (canna mm. 120).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 24 luglio 1987.

Al n. 5042 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione «JAGER» Mod. 1873 (tacca di mira regolabile - mirino fisso) cal. 30 Carbine (canna mm. 120). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione «ADLER S.r.l.» Mod. Jager 1873 (tacca di mira regolabile) cal. 30 per carabine U.S.A. (canna mm. 120).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 24 luglio 1987.

Al n. 1443 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione «JAGER» Mod. 1873 cal. 30 U.S. Carbine (canna mm. 140). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione «ADLER S.r.l.» Mod. Jager 1873 cal. 30 per carabine U.S.A. (canna mm. 140).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 24 luglio 1987.

Al n. 5043 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione «JAGER» Mod. 1873 (tacca di mira regolabile - mirino fisso) cal. 30 Carbine (canna mm. 140). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione «ADLER S.r.l.» Mod. Jager 1873 (tacca di mira regolabile) cal. 30 per carabine U.S.A. (canna mm. 140).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 24 luglio 1987.

Al n. 1444 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione «JAGER» Mod. 1873 cal. 30 U.S. Carbine (canna mm. 190). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione «ADLER S.r.l.» Mod. Jager 1873 cal. 30 per carabine U.S.A. (canna mm. 190).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 24 luglio 1987.

Al n. 5044 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione «JAGER» Mod. 1873 (tacca di mira regolabile - mirino fisso) cal. 30 Carbine (canna mm. 190). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione «ADLER S.r.l.» Mod. Jager 1873 (tacca di mira regolabile) cal. 30 per carabine U.S.A. (canna mm. 190).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 24 luglio 1987.

Al n. 2550 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione «JAGER» Mod. 1873 cal. 32/20 Winchester (canna mm. 120). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione «ADLER S.r.l.» Mod. Jager 1873 cal. 32/20 Winchester (canna mm. 120).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 24 luglio 1987.

Al n. 5045 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione «JAGER» Mod. 1873 (tacca di mira regolabile - mirino fisso) cal. 32/20 Winchester (canna mm. 120). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione «ADLER S.r.l.» Mod. Jager 1873 (tacca di mira regolabile) cal. 33/20 Winchester (canna mm. 120).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 24 luglio 1987.

Al n. 2551 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione «JAGER» Mod. 1873 cal. 32/20 Winchester (canna mm. 140). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione «ADLER S.r.l.» Mod. Jager 1873 cal. 32/20 Winchester (canna mm. 140).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 24 luglio 1987.

Al n. 1439 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione «JAGER» Mod. 1873 (tacca di mira regolabile) cal. 22 L.R. (canna mm. 190) che può essere corredata di tamburo intercambiabile in cal. 22 Magnum. Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione «ADLER S.r.l.» Mod. Jager 1873 (tacca di mira regolabile) cal. 22 L.R. (canna mm. 190) che può essere corredata di tamburo intercambiabile in cal. 22 Magnum.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 24 luglio 1987.

Al n. 1440 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione «JAGER» Mod. 1873 cal. 22 L.R. (canna mm. 300). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione «ADLER S.r.l.» Mod. Jager 1873 cal. 22 L.R. (canna mm. 300) che può essere corredata di tamburo intercambiabile in cal. 22 Magnum.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 24 luglio 1987.

Al n. 1441 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione «JAGER» Mod. 1873 cal. 22 L.R. (canna mm. 420). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione «ADLER S.r.l.» Mod. Jager 1873 cal. 22 L.R. (canna mm. 420) che può essere corredata di tamburo intercambiabile in cal. 22 Magnum.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 24 luglio 1987.

Al n. 4984 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione doppia azione «RUGER» Mod. GP 100 (tacca di mira regolabile - mirino fisso) cal. 357 Magnum (canna mm. 101,6). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione doppia azione «RUGER» Mod. GP 100 Inox (tacca di mira regolabile - mirino fisso) cal. 357 Magnum (canna mm. 101).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 24 luglio 1987.

87A8230

MINISTERO DEL TESORO

N. 182

Corso dei cambi del 17 settembre 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1311,990	1311,990	1312 —	1311,990	1311,990	1312,12	1312,250	1311,990	1311,990	1311,90
Marco germanico	722,100	722,100	722,10	722,100	722,100	722,05	722 —	722,100	722,100	722,10
Franco francese	216,480	216,480	216,38	216,480	216,480	216,48	216,480	216,480	216,480	216,48
Fiorino olandese	641,750	641,750	641,80	641,750	641,750	641,73	641,720	641,750	641,750	641,75
Franco belga	34,791	34,791	34,80	34,791	34,791	34,79	34,792	34,791	34,791	34,79
Lira sterlina	2157,300	2157,300	2155 —	2157,300	2157,300	2157,35	2157,400	2157,300	2157,300	2157,30
Lira irlandese	1935,250	1935,250	1935 —	1935,250	1935,250	1935,42	1935,600	1935,250	1935,250	—
Corona danese	187,570	187,570	187,70	187,570	187,570	187,56	187,550	187,570	187,570	187,57
Dracma	9,460	9,460	9,46	9,460	—	—	9,456	9,460	9,460	
E.C.U.	1498,850	1498,850	1498,85	1498,850	1498,850	1498,87	1498,900	1498,850	1498,850	1498,85
Dollaro canadese	997,200	997,200	997 —	997,200	997,200	997,20	997,200	997,200	997,200	997,20
Yen giapponese	9,118	9,118	9,12	9,118	9,118	9,11	9,116	9,118	9,118	9,11
Franco svizzero	870,050	870,050	870,30	870,050	870,050	870 —	869,950	870,050	870,050	870,05
Scellino austriaco	102,570	102,570	102,65	102,570	102,570	102,57	102,577	102,570	102,570	102,57
Corona norvegese	196,950	196,950	197,05	196,950	196,950	196,97	197 -	196,950	196,950	196,95
Corona svedese	205,530	205,530	205,50	205,530	205,530	205,53	205,540	205,530	205,530	205,52
FIM	298 —	298 —	298,20	298 —	298 —	298,11	298,230	298 —	298 —	—
Escudo portoghese	9,200	9,200	9,16	9,200	9,200	9,18	9,173	9,200	9,200	9,20
Peseta spagnola	10,790	10,790	10,80	10,790	10,790	10,79	10,790	10,790	10,790	10,79
Dollaro australiano	961,100	961,100	962 —	961,100	961,100	961,30	961,500	961,100	961,100	961,10

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 settembre 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1312,120
Marco germanico	722,050
Franco francese	216,480
Fiorino olandese	641,735
Franco belga	34,791
Lira sterlina	2157,350
Lira irlandese	1935,425
Corona danese	187,560
Dracma	9,458
E.C.U.	1498,870
Dollaro canadese	997,200
Yen giapponese	9,117
Franco svizzero	870 —
Scellino austriaco	102,573
Corona norvegese	196,975
Corona svedese	205,535
FIM	298,115
Escudo portoghese	9,186
Peseta spagnola	10,790
Dollaro australiano	961,300

Media dei titoli del 17 settembre 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	78 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,500
» 9% » » 1976-91	94,750
» 10% » » 1977-92	95,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,850
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	91 —
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,350
» » » » EFIM 1-8-1988	100,750
» » » » 1-11-1983/87	99,900
» » » » 1-12-1983/87	100 —
» » » » 1- 1-1984/88	99,850
» » » » 1- 2-1984/88	100 —
» » » » 1- 3-1984/88	100,075
» » » » 1- 4-1984/88	100,275
» » » » 1- 5-1984/88	100,150
» » » » 1- 6-1984/88	100,125
» » » » 1- 7-1983/88	100,625
» » » » 1- 8-1983/88	100,525
» » » » 1- 9-1983/88	100,700
» » » » 1-10-1983/88	101,050
» » » » 15- 7-1985/90	97,700
» » » » 16- 8-1985/90	98,200
» » » » 18- 9-1985/90	97,775
» » » » 18-10-1985/90	98,400
» » » » 1-11-1983/90	102,125
» » » » 18-11-1985/90	98,225
» » » » 1-12-1983/90	102 —
» » » » 18-12-1985/90	98,450
» » » » 1- 1-1984/91	102,125
» » » » 17- 1-1986/91	98,325
» » » » 1- 2-1984/91	102 —
» » » » 18- 2-1986/91	98,100
» » » » 1- 3-1984/91	101,175
» » » » 18- 3-1986/91	98,025
» » » » 1- 4-1984/91	101,275
» » » » 1- 5-1984/91	101,200
» » » » 1- 6-1984/91	101,325
» » » » 1- 7-1984/91	100,050
» » » » 1- 8-1984/91	100,075
» » » » 1- 9-1984/91	100,400
» » » » 1-10-1984/91	100,450
» » » » 1-11-1984/91	100,300
» » » » 1-12-1984/91	99,750
» » » » 1- 1-1985/92	98,175
» » » » 1- 2-1985/92	97,175
» » » » 18- 4-1986/92	98,850
» » » » 19- 5-1986/92	96,200
» » » » 1- 2-1985/95	98,025
» » » » 1- 3-1985/95	93,085
» » » » 1- 4-1985/95	93,800
» » » » 1- 5-1985/95	93,475
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1985/95	93,650
» » » » 1- 7-1985/95	95,500
» » » » 1- 8-1985/95	95,350
» » » » 1- 9-1985/95	96,100
» » » » 1-10-1985/95	96,300
» » » » 1-11-1985/95	96,225
» » » » 1-12-1985/95	96,175
» » » » 1- 4-1986/96	95,950
» » » » 1- 2-1986/96	96,075
» » » » 1- 3-1986/96	95,725
» » » » 1- 4-1986/96	95,375
» » » » 1- 5-1986/96	95,125
» » » » 1- 6-1986/96	95,050
» » » » 1- 7-1986/96	95,275
» » » » 1- 8-1986/96	94,925
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100,550
» » » 12,50% 1- 2-1988	100,800
» » » 12,00% 1- 3-1988	101,025
» » » 12,25% 1- 5-1988	101,150
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,275
» » » 12,50% 1-10-1988	101,725
» » » 12,50% 1-11-1988	101,800
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,875
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,150
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,075
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,250
» » » 10,50% 1- 5-1989	99,250
» » » 9,25% 1- 1-1990	95,350
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,800
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,050
» » » 9,15% 1- 3-1990	95,550
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,125
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,525
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,775
» » » 10,00% 1- 6-1990	97,725
» » » 9,50% 1- 7-1990	96,350
» » » 9,50% 1- 8-1990	96 —
» » » 9,25% 1- 9-1990	95,550
» » » 9,25% 1-10-1990	93,850
» » » 9,25% 1-11-1990	94,675
» » » 9,25% 1-12-1990	94,725
» » » 12,50% 1- 3-1991	93,200
» » » 9,25% 1- 1-1992	91,800
» » » 9,15% 1- 3-1992	93,200
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	100 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	107,700
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,575
» » » » 1983/90 11,50%	107,525
» » » » 1984/91 11,25%	108,475
» » » » 1984/92 10,50%	106 —
» » » » 1985/93 9,60%	103,200
» » » » 1985/93 9,75%	104,525
» » » » 1985/93 9,00%	101,125
» » » » 1985/93 8,75%	99,775
» » » » 1986/94 8,75%	100,600
» » » » 1986/94 6,90%	95 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M17097

MINISTERO DEL TESORO

N. 183

Corso dei cambi del 18 settembre 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1306,200	1306,200	1306 —	1306,200	1306,200	—	1305,750	1306,200	1306,200	1306,20
Marco germanico	721,950	721,950	722 —	721,950	721,950	—	722 —	721,950	721,950	721,95
Franco francese	216,450	216,450	216,38	216,450	216,450	—	216,530	216,450	216,450	216,45
Fiorino olandese	641,340	641,340	641,80	641,340	641,340	—	641,450	641,340	641,340	641,35
Franco belga	34,770	34,770	34,77	34,770	34,770	—	34,778	34,770	34,770	34,78
Lira sterlina	2159 —	2159 —	2162 —	2159 —	2159 —	—	2159,100	2159 —	2159 —	2159 —
Lira irlandese	1938,300	1938,300	1937 —	1938,300	1938,300	—	1937,500	1938,300	1938,300	
Corona danese	187,580	187,580	187,60	187,580	187,580	—	187,550	187,580	187,580	187,58
Dracma	9,453	9,453	9,46	9,453	-	—	9,460	9,453	9,453	—
E.C.U.	1499,150	1499,150	1499,75	1499,150	1499,150	—	1499,100	1499,150	1499,150	1499,15
Dollaro canadese	991,450	991,450	994 —	991,450	991,450	—	992,200	991,450	991,450	991,45
Yen giapponese	9,141	9,141	9,15	9,141	9,141	—	9,135	9,141	9,141	9,15
Franco svizzero	871,750	871,750	871,50	871,750	871,750	—	871,500	871,750	871,750	871,75
Scellino austriaco	102,569	102,569	102,57	102,569	102,569	—	102,559	102,569	102,569	102,56
Corona norvegese	196,980	196,980	197,15	196,980	196,980	—	197,080	196,980	196,980	196,98
Corona svedese	205,130	205,130	205,40	205,130	205,130	—	205,350	205,130	205,130	205,12
FIM	298,150	298,150	298,30	298,150	298,150	—	298,230	298,150	298,150	—
Escudo portoghese	9,152	9,152	9,16	9,152	9,152	—	9,165	9,152	9,152	9,15
Peseta spagnola	10,793	10,793	10,80	10,793	10,793	—	10,790	10,793	10,793	10,79
Dollaro australiano	957 —	957 —	957,50	957 —	957	—	957,200	957 —	957 —	957 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 settembre 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1305,975
Marco germanico	721,975
Franco francese	216,490
Fiorino olandese	641,395
Franco belga	34,774
Lira sterlina	2159,050
Lira irlandese	1937,900
Corona danese	187,565
Dracma	9,456
E.C.U.	1499,120
Dollaro canadese	991,825
Yen giapponese	9,138
Franco svizzero	871,625
Scellino austriaco	102,564
Corona norvegese	197,030
Corona svedese	205,240
FIM	298,190
Escudo portoghese	9,158
Peseta spagnola	10,791
Dollaro australiano	957,100

Media dei titoli del 18 settembre 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	78 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,500
» 9% » » 1976-91	94,750
» 10% » » 1977-92	95,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,850
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	91 —
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,350
» » » » EFIM 1-8-1988	100,750
» » » » 1-11-1983/87	99,775
» » » » 1-12-1983/87	99,975
» » » » 1- 1-1984/88	99,900
» » » » 1- 2-1984/88	100,050
» » » » 1- 3-1984/88	100,025
» » » » 1- 4-1984/88	100,275
» » » » 1- 5-1984/88	100,075
» » » » 1- 6-1984/88	100 —
» » » » 1- 7-1983/88	100,375
» » » » 1- 8-1983/88	100,600
» » » » 1- 9-1983/88	100,700
» » » » 1-10-1983/88	100,900
» » » » 15- 7-1985/90	97,625
» » » » 16- 8-1985/90	98,150
» » » » 18- 9-1985/90	97,875
» » » » 18-10-1985/90	98,400
» » » » 1-11-1983/90	102,125
» » » » 18-11-1985/90	98,175
» » » » 1-12-1983/90	102,125
» » » » 18-12-1985/90	98,450
» » » » 1- 1-1984/91	102,150
» » » » 17- 1-1986/91	98,325
» » » » 1- 2-1984/91	102,100
» » » » 18- 2-1986/91	98,100
» » » » 1- 3-1984/91	101,075
» » » » 18- 3-1986/91	98,025
» » » » 1- 4-1984/91	101,250
» » » » 1- 5-1984/91	101,150
» » » » 1- 6-1984/91	101,250
» » » » 1- 7-1984/91	100,050
» » » » 1- 8-1984/91	100,075
» » » » 1- 9-1984/91	100,425
» » » » 1-10-1984/91	100,350
» » » » 1-11-1984/91	100,225
» » » » 1-12-1984/91	99,725
» » » » 1- 1-1985/92	98,175
» » » » 1- 2-1985/92	97,150
» » » » 18- 4-1986/92	98,800
» » » » 19- 5-1986/92	96 —
» » » » 1- 2-1985/95	98,000
» » » » 1- 3-1985/95	93,825
» » » » 1- 4-1985/95	93,800
» » » » 1- 5-1985/95	93,425

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1985/95	93,600
» » » » 1- 7-1985/95	95,450
» » » » 1- 8-1985/95	95,275
» » » » 1- 9-1985/95	96,025
» » » » 1-10-1985/95	96,175
» » » » 1-11-1985/95	96,200
» » » » 1-12-1985/95	96,125
» » » » 1- 1-1986/96	95,875
» » » » 1- 2-1986/96	96,050
» » » » 1- 3-1986/96	95,725
» » » » 1- 4-1986/96	95,300
» » » » 1- 5-1986/96	95,100
» » » » 1- 6-1986/96	95,025
» » » » 1- 7-1986/96	95,275
» » » » 1- 8-1986/96	94,825
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100,475
» » » 12,50% 1- 2-1988	100,700
» » » 12,00% 1- 3-1988	100,675
» » » 12,25% 1- 5-1988	101,075
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,350
» » » 12,50% 1-10-1988	101,675
» » » 12,50% 1-11-1988	101,675
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,850
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,150
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,050
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,250
» » » 10,50% 1- 5-1989	99,325
» » » 9,25% 1- 1-1990	95,325
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,825
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,050
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,050
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,600
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,675
» » » 10,00% 1- 6-1990	97,675
» » » 9,50% 1- 7-1990	96,350
» » » 9,50% 1- 8-1990	96,050
» » » 9,25% 1- 9-1990	95,550
» » » 9,25% 1-10-1990	93,900
» » » 9,25% 1-11-1990	94,675
» » » 9,25% 1-12-1990	94,725
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,250
» » » 9,25% 1- 1-1992	91,925
» » » 9,15% 1- 3-1990	95,650
» » 9,15% 1- 3-1992	93,175
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	100 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	107,500
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,750
» » » » 1983/90 11,50%	107,525
» » » » 1984/91 11,25%	108,475
» » » » 1984/92 10,50%	106,550
» » » » 1985/93 9,60%	103,200
» » » » 1985/93 9,75%	104,650
» » » » 1985/93 9,00%	101,325
» » » » 1985/93 8,75%	99,975
» » » » 1986/94 8,75%	100,350
» » » » 1986/94 6,90%	94,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M18097

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novantuno e con scadenza 15 dicembre 1987 e semestrali con durata giorni centottantadue e con scadenza 15 marzo 1988.

In attuazióne del disposto di cui ai decreti ministeriali 4 settembre 1987 relativi alla emissione dei B.O.T. con durata novantuno e centottantadue giorni fissata per il 15 settembre 1987, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni è di L. 97,30 e quello dei buoni a centottantadue giorni è di L. 94,70, comprensivi della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nei predetti decreti.

87A8408

MINISTERO DELLA DIFESA

Aumento della quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per l'anno 1988

Con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste a decorrere dal 1° gennaio 1988 la quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale è fissata in L. 10.600.

87A8271

Autorizzazione all'Associazione nazionale marinai d'Italia a conseguire un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1987, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1987, registro n. 22 Difesa, foglio n. 143, con il quale si autorizza l'Associazione nazionale marinai d'Italia - Gruppo ammiraglio Stanislao Caraciotti, a conseguire il legato di un appartamento sito in Terni, via del Salice n. 7, del valore di L. 77.067.000 disposto dal sig. Luigi Tiburzi con testamento del 5 aprile 1983, pubblicato in data 8 marzo 1984, n. 3948 di repertorio a rogito dott. Carlo Filippetti.

87A8272

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto-legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

cibernetica e teoria dell'informazione;
ricerca operativa e gestione aziendale.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di lettere e filosofia:

critica del testo.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di lettere e filosofia:

letteratura italiana.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di lettere e filosofia:

letteratura italiana.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Scuola di ingegneria aerospaziale:

sistemi di propulsione spaziale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A8312

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazioni di presidi medico-chirurgici

Con decreti ministeriali 29 gennaio 1987, 15 aprile 1987 e 6 luglio 1987 è stata revocata la registrazione dei seguenti presidi medico-chirurgici:

Nome del prodotto	Ditta	Numero reg.
1) Ramor Silo	Dr. R. Maag AG (Svizzera), rappr. dalla ditta Istituto delle Vitamine S.p.a., Segrate (Milano), via G. Di Vittorio	8733
2) Rosasol	Di.Vi.Bi. - cod. fisc. DVIFLC27R531805V - Milano, via Davanzati, 5	6132
3) Clorette	Di.Vi.Bi. - cod. fisc. DVIFLC27R531805V - Milano, via Davanzati, 5	6011
4) Nanthane 70	Esoform di G.C. Guarniero - cod. fisc. GRNGCS47C12C967Y - Rovigo, viale del Lavoro, 10	6734

87A8314

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 23 giugno 1987, n. **128/P.I.**

Disciplina della preparazione e del commercio di mangimi - Dichiarazioni relative agli alimenti per animali familiari.

A tutte le prefetture

e, per conoscenza:

A tutte le camere di commercio

A tutti gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Ufficio repressioni frodi

Alla regione siciliana - Assessorato all'industria e commercio

Alla regione sarda - Assessorato all'industria e commercio

Alla regione Trentino-Alto Adige

Alla regione Valle d'Aosta

Alla regione Friuli-Venezia Giulia

All'Unione italiana delle camere di commercio

Alla Confederazione generale dell'industria italiana

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana

All'Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici

Alla Federchimica

Alla Federazione dei consorzi agrari

In relazione al notevole sviluppo registratosi nei consumi di mangimi per animali familiari negli ultimi anni, questo Ministero, d'intesa con il Ministero della sanità e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ha ravvisato l'opportunità di evidenziare nella presente circolare alcuni particolari aspetti del settore specie in cosiderazione delle peculiari caratteristiche del relativo mercato che si discostano notevolmente da quello dei mangimi per animali da reddito.

Principale acquirente dei mangimi per animali familiari non è il comparto degli allevamenti zootecnici per il quale i mangimi rappresentano un mezzo di produzione, ma il grande pubblico. Pertanto, in questo comparto, assumono grande rilievo i messaggi promozionali diffusi, non solo a mezzo delle iscrizioni sulle etichette dei prodotti commercializzati, ma anche con tutti gli altri mezzi della moderna tecnica pubblicitaria.

Scopo precipuo della presente circolare è quello di fornire elementi per la valutazione della obiettività e della veridicità di detti messaggi, come guida non solo per gli organi di controllo, ma anche per gli operatori i quali, attraverso la competente associazione di categoria, hanno da tempo sollecitato precise indicazioni di comportamento nella materia.

Per completare il quadro del settore, la esposizione degli accennati elementi interpretativi è stata integrata con notizie relative ad alcuni aspetti merceologici dei prodotti e con richiami alle altre norme di legge che disciplinano il settore stesso.

L'oggetto dell'industria della produzione dei mangimi per animali familiari è quello di preparare alimenti destinati a tali animali allo scopo di assicurarne l'equilibrio fisiologico a mezzo dell'armonica copertura dei loro fabbisogni nutrizionali.

Si definiscono familiari gli animali appartenenti a specie normalmente allevate, nutrite e detenute ma non consumate dall'uomo, esclusi gli animali da pelliccia.

I più comuni animali familiari sono:

cani, gatti, uccelli da gabbia o da voliera, piccioni viaggiatori, pesci da acquario, roditori, tartarughe, ecc.

I mangimi per animali familiari hanno una finalità diversa da quelli prodotti per l'alimentazione degli animali da reddito, allevati sempre con uno scopo economico in vista del consumo dei loro prodotti.

I mangimi in questione tendono ad assicurare un corretto equilibrio nutrizionale ed a garantire l'osservanza delle regole generali d'igiene alimentare.

Gli alimenti per animali familiari, come quelli per animali da reddito, si distinguono in:

mangimi semplici: i differenti prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, i derivati della loro trasformazione industriale, nonché le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o non additivi destinati tal quali all'alimentazione animale per via orale o ad essere impiegati nella preparazione di mangimi composti;

mangimi composti: le miscele composte di prodotti di origine animale o vegetale, allo stato naturale, freschi o conservati, dei derivati delle loro trasformazioni industriali, nonché di sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o meno additivi, destinate all'alimentazione di animali per via orale sotto forma di mangimi completi o complementari;

mangimi integrati: i mangimi semplici o composti ottenuti associando convenientemente ad essi uno o più integratori per mangimi;

mangimi medicati: i mangimi semplici o composti ottenuti associando ai mangimi stessi uno o più integratori medicati, ai fini di sopperire a particolari esigenze dello stato di salute degli animali con trattamenti per via alimentare.

I mangimi per animali familiari si distinguono anche:

a) *in funzione del contenuto di umidità in:*

1) mangimi secchi: prodotti aventi un tasso di umidità inferiore o uguale al 14%;
2) mangimi semi umidi: prodotti aventi un tasso di umidità superiore al 14% e inferiore o uguale al 34%;
3) mangimi umidi: prodotti aventi un tasso di umidità superiore al 34%;

b) *in funzione del trattamento subito ai fini della conservabilità, specie dal punto di vista igienico sanitario in:*

1) conserve. I mangimi che possono essere conservati a temperatura ambiente non superiore a 55° per tempi teoricamente indefiniti e in dipendenza della completa sterilizzazione che hanno subito (appertizzazione o altri sistemi autorizzati) e della impermeabilità assoluta del contenitore, sia esso rigido (scatole metalliche, di vetro, ecc.) sia esso flessibile (sacchetti di alluminio crudo, plastiche, metalli sfoglia, ecc.). Ai fini della sterilizzazione può considerarsi valido il trattamento del prodotto ad una temperatura superiore a 120° per un tempo adeguato;

2) semi conserve. I mangimi che non possono essere conservati a temperatura ambiente mancando di almeno uno dei requisiti essenziali indicati per le conserve Rientrano nelle semi conserve i prodotti pasteurizzati e tutti quelli che hanno subito trattamenti risanatori che non possono garantire la totale distruzione dei microviventi, così come quei prodotti che vengono confezionati in involucri anche parzialmente permeabili.
I prodotti rientranti nella categoria delle semi conserve devono essere distribuiti solamente in regime di freddo e sulla confezione deve essere chiaramente indicato che il prodotto deve essere conservato costantemente a temperatura di frigorifero.
Il contenuto di umidità delle conserve e delle semi conserve supera generalmente il 35%;

3) mangimi surgelati o congelati. I prodotti che subiscono, secondo i casi, un trattamento di refrigerazione o di congelamento e che devono essere commercializzati sotto copertura della catena del freddo;

4) mangimi refrigerati. I prodotti che, commercializzati sotto la copertura della catena del freddo, non debbono aver subito trattamenti fisici di conservazione diversi dalla refrigerazione mediante l'applicazione di una temperatura non inferiore a 0° centigradi, fatta eccezione per la cottura. La presenza di conservanti nei prodotti freschi non è consentita.
Comunque i residui della macellazione e della lavorazione delle carni e dei lori sottoprodotti, per essere destinati all'alimentazione animale debbono essere sottoposti a trattamento risanatore (ordinanza del Ministero della sanità del 10 marzo 1973);

c) *riguardo agli effetti alimentari in:*

1) mangimi completi. Le miscele di mangimi che, per la loro composizione, bastano ad assicurare una razione giornaliera.
La composizione dei mangimi completi viene stabilita:
o su esperimenti di alimentazione condotti sotto controllo scientifico su animali di una specie corrispondente,
o su dati scientifici generalmente accettati per gli animali familiari in materia di alimentazione e di nutrizione;

2) mangimi complementari. Le miscele di mangimi che presentano contenuti elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se associati ad altri mangimi.
Tra i mangimi complementari sono da annoverarsi anche i prodotti destinati ad essere distribuiti in piccole quantità all'animale come premio e che, per le loro caratteristiche, rivestono una funzione alimentare scarsa ed accessoria (dolciumi ed altri prodotti di particolare appetibilità).

Come precisato dall'art. 19 della legge n. 281/63, modificata dalla legge n. 399/68: «Disciplina della produzione e del commercio dei mangimi», anche il settore dei mangimi per animali familiari è regolato dalla predetta norma nonché dai decreti ministeriali di applicazione che prevedono:
per la produzione di mangimi semplici di origine animale: l'autorizzazione prefettizia di cui all'art. 4;
per la preparazione di mangimi composti: l'autorizzazione prefettizia di cui all'art. 5;
per la preparazione di mangimi composti integrati o medicati: l'autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 6.

Inoltre, l'importazione di mangimi per animali familiari contenente farine di origine animale è soggetta al nulla-osta del Ministero della sanità, di cui all'art. 19 della citata legge n. 281/63.

I mangimi per animali familiari devono essere posti in commercio con le indicazioni o dichiarazioni di cui agli articoli 11, 12 e 13, se si tratta di mangimi semplici; 14, se si tratta di mangimi composti; 16, se si tratta di mangimi composti integrati o medicati.

Ai sensi di detti articoli le denominazioni sotto le quali i mangimi in genere, compresi pertanto anche quelli per animali familiari, debbono essere commercializzati, a seconda delle categorie di rispettiva appartenenza, sono: «mangime composto», «mangime composto concentrato», «mangime composto integrato», «nucleo», «mangime composto integrato medicato» e «nucleo medicato».

Le definizioni dei termini: «mangime completo», «mangime complementare», «mangime secco», mangime semi umido», «mangime umido», «conserve», «semi conserve», «mangimi surgelati o congelati», «mangimi refrigerati», che appaiono nei precedenti paragrafi, hanno carattere soltanto illustrativo e non sono quindi obbligatorie. La loro eventuale indicazione sulle etichette per meglio caratterizzare i prodotti che si riferiscono, non esime comunque l'operatore dall'osservanza delle norme che impongono tassativamente di mettere in commercio i mangimi con le sopraelencate denominazioni.

Quanto sopra vale anche per i termini che appaiono nell'allegato 2.

Per quanto attiene alle etichette dei mangimi per animali familiari, le vigenti disposizioni di legge consentono di riportare su di esse oltre alle indicazioni

obbligatorie, altre informazioni sulla natura, composizione e caratteristiche dei prodotti, le quali debbono essere tali da non trarre in inganno gli acquirenti e comunque essere conformi alle norme generali, emanate in materia di pubblicità.

A tali norme sono soggette anche tutte le comunicazioni promozionali comunque divulgate (opuscoli, cartellini, pieghevoli, comunicati stampa, radiofonici e televisivi, spot cinematografici, ecc.).

In particolare tali informazioni:

1) devono essere tali da evitare qualsiasi confusione tra i cibi per animali familiari e quelli per l'uomo;

2) devono tenere in considerazione il fatto che i proprietari di animali familiari in linea di massima sono scarsamente informati sulla fisiologia della nutrizione e, pertanto, le comunicazioni debbono essere chiare e accessibili a tutti.

Inoltre, ai mangimi per animali familiari non possono attribuirsi qualità o proprietà che non possiedano, come pure non è consentito asserire che un determinato mangime presenta particolari caratteristiche, quando tutti i prodotti simili, in linea di massima, possiedono caratteristiche analoghe.

Le osservazioni e le illustrazioni, debbono essere fatte in modo che, in relazione all'effetto reale prodotto sul consumatore medio, ossia sull'utilizzatore effettivo e potenziale dei mangimi per animali familiari, trasmettano una corretta immagine.

Le dichiarazioni devono essere obiettive, sulla base della comprensione generale.

Tutte le informazioni, dichiarazioni e descrizioni relative alla composizione di un prodotto debbono essere dimostrabili o verificabili.

Per i mangimi per animali familiari non medicati non sono ammessi riferimenti sia all'eliminazione o attenuazione di malattie sia alla prevenzione di malattie o altre carenze che non derivino da una nutrizione inadeguata.

Nell'allegato I sono elencate alcune denominazioni che possono essere usate per identificare gli ingredienti da indicarsi sulle etichette dei mangimi per animali familiari, con il rispettivo quadro di riferimento.

Comunque, l'uso delle seguenti qualificazioni è subordinato alla presenza dell'ingrediente evidenziato nei valori percentuali a fianco indicati:

Qualificazioni	Valori dei contenuti percentuali corrispondenti
al gusto di ...... aromatizzato al	+ di 3 fino a 5
con ...... o con aggiunta di	+ di 5 fino a 14
al	+ di 14 fino a 26
a base di ...... o ricco di	+ di 26 fino a 60
marca Z + nome del componente (*)	+ di 60 fino a 100
tutto	- ÷ 100 (**)

(*) Nome della marca seguito dal nome del componente (es. «Z fegato», «Z manzo»).
(**) Esclusi gli additivi e il brodo di cottura.

Le suddette percentuali devono essere sempre calcolate considerando gli ingredienti evidenziati come si presentano allo stato naturale, senza aver subito trattamenti.

Conseguentemente, se tutte o parte delle materie prime che compongono il mangime finito sono disidratate come nel caso degli alimenti secchi — per effettuare il calcolo della percentuale da dichiararsi occorrerà riferirla al prodotto reidratato.

Nell'allegato II sono infine fornite indicazioni esplicative di alcune denominazioni adottate per qualificare i mangimi in questione in ordine a particolari trattamenti tecnologici cui sono stati sottoposti.

I mangimi per animali familiari non destinati ad allevamenti sono anche soggetti alla disciplina metrologica introdotta con la legge n. 390/78 (imballaggi preconfezionati CEE) e con il decreto del Presidente della Repubblica n. 391/80 (imballaggi preconfezionati diversi da quelli CEE).

Le camere di commercio in indirizzo sono invitate a dare la più ampia diffusione alla circolare tra gli operatori interessati, al fine dell'auspicato adeguamento del settore alle norme di comportamento dettate dalla circolare stessa, delle quali gli organi di controllo dovranno assicurare la piena applicazione a far data dal 1° luglio dell'anno 1988.

Il Ministro: PIGA

ALLEGATO I/parte *A*

DEFINIZIONI RELATIVE A SPECIFICI INGREDIENTI IMPIEGATI NELLA PREPARAZIONE DI MANGIMI PER ANIMALI FAMILIARI.

Dichiarazione	Riferimenti
1.1. Carni e frattaglie	Tutte le parti commestibili degli animali terrestri a sangue caldo
1.2. Tipologia: bovine o in alternativa: manzo, bue, vitello, ecc. suine o in alternativa: maiale, suinetto, ecc. ovine e caprine o in alternativa: agnello, montone, capretto, ecc. avicole o in alternativa: pollo, tacchino, anatra, oca, ecc. equine, di coniglio, di selvaggina, ecc.	
2.1. Carne	Tutte le carni dei muscoli degli animali terrestri a sangue caldo
2.2. Tipologia (come 1.2)	
3.1. Frattaglie	Tutte le carni edibili diverse da quelle dei muscoli striati della carcassa, come testa, code, mammelle, pelli nonché le visceri e cioè le frattaglie che si trovano nella cavità addominale e pelvica degli animali, compresi la trachea e l'esofago.

Dichiarazione	Riferimenti
3.2. Tipologia: fegato, polmoni, cuore, rognone, trippa, midollo, cervello, milza, ecc.	Organo o parte corrispondente
4.1. Pesce	Pesce intero o parti di pesce interi di tutte le specie commestibili considerate
4.2. Tipologia: tonno, sardina, nasello, aringhe, alici, rombo, ecc.	Pesce intero o parti di pesce interi, della specie considerata
5.1. Crostacei	Crostacei interi o parti di crostacei interi
5.2. Tipologia: gamberi, gamberetti, granchi, ecc.	Crostacei interi o parti di crostacei interi della specie considerata
6. Molluschi	Molluschi interi o parti di molluschi della specie considerata
7. Uova	Uova intere o senza guscio o in polvere
8. Latte	Latte intero o scremato o in polvere
9.1. Verdure	Ortaggi, correntemente utilizzati per uso alimentare
9.2. Tipologia: carote, fagiolini, ecc.	Correntemente utilizzati per uso alimentare, limitatamente al tipo considerato
10.1. Legumi	Legumi correntemente utilizzati per uso alimentare
10.2. Tipologia: piselli, fagioli, ceci, fave, favette, cicerchie, ecc.	Correntemente utilizzati per uso alimentare, limitatamente al tipo considerato
11.1. Cereali	Tutte le specie di cereali o prodotti ottenuti dalla trasformazione dei cereali senza aggiunta di altri prodotti o di sottoprodotti nonché di altre sostanze organiche ed inorganiche
11.2. Tipologia: avena, mais, frumento, sorgo, scagliola, miglio, orzo, riso, ecc.	Cereali o prodotti ottenuti dalla trasformazione dei cereali, senza aggiunta di altri prodotti o di sottoprodotti nonché di altre sostanze organiche ed inorganiche

I termini di carne e di pesce e relative tipologie non possono essere usate in caso di impiego di:

1) farine di carne ottenute come sottoprodotto della sgrassatura di carcasse o di parti di carcasse di animali terrestri a sangue caldo;
2) farine di pesce ottenute come sottoprodotti della sgrassatura di pesci.

I termini di carne, pesce, crostacei e molluschi e le relative tipologie non possono essere usati in caso di impiego all'origine delle relative paste.

ALLEGATO I/parte *B*

TERMINI E ILLUSTRAZIONI DI QUALIFICAZIONE ATTRIBUITE AI MANGIMI PER ANIMALI FAMILIARI

Naturale.

Questa qualificazione può essere usata soltanto nel caso di prodotti:

che non abbiano subito un trattamento chimico o fisico di conservazione;

che non contengano additivi chimici o residui di additivi chimici.

Fresco.

L'uso del termine «fresco» è riservato ai prodotti finiti commercializzati allo stato fresco e cioè a quei prodotti che posseggono sotto il profilo della recentezza, qualità organolettiche e nutrizionali molto vicine alla condizione originaria e quindi prossime allo stato di natura.

Per quanto attiene gli ingredienti, il termine «fresco» può essere usato soltanto per quelli che siano stati immessi nel processo produttivo allo stato freschi, nella accezione sopra specificata per il prodotto finito, senza quindi aver subito precedenti trattamenti.

L'eventuale evidenziazione sulle confezioni o nei messaggi pubblicitari dell'ingrediente introdotto nel processo produttivo allo stato fresco, non deve indurre il consumatore a ritenere che il prodotto finito sia esso stesso fresco, né che possegga qualità e caratteristiche organolettiche diverse o superiori a quelle in realtà possedute.

L'eventuale indicazione sulle confezioni di un ingrediente introdotto nel processo produttivo allo stato fresco, potrà essere effettuata soltanto con le seguenti diciture:

«Prodotto fresco all'origine» (ove si tratti di un mangime semplice).

«Prodotto anche con ... (denominazione dell'ingrediente) ... fresco all'origine» (ove si tratti di un mangime composto).

Nuovo.

Un prodotto può essere qualificato «nuovo» soltanto se la sua composizione è cambiata in modo sostanziale rispetto a quella del prodotto commercializzato anteriormente sotto la stessa denominazione.

Un prodotto definito «nuovo» non può essere immesso dal produttore sul mercato con tale qualifica per più di dodici mesi.

Nelle indicazioni di etichetta e pubblicitarie non sono consentiti riferimenti a scoperte o ricerche scientifiche nonché raccomandazioni e suggerimenti che non siano documentate.

In ogni caso le citazioni, le menzioni e le testimonianze di dette prove, devono essere usate in modo appropriato e provenire da istituti scientifici di fama nazionale ed internazionale o da associazioni professionali di importanza nazionale con specifica e riconosciuta competenza e non collegati, né indirettamente né direttamente, con la ditta che utilizza le indicazioni stesse.

Le testimonianze devono essere autentiche, responsabili e controllabili e recare la precisa denominazione degli istituti o delle associazioni che le emettono.

ALLEGATO II

INDICAZIONI ESPLICATIVE DI ALCUNE DENOMINAZIONI ADOTTATE PER QUALIFICARE I MANGIMI PER ANIMALI FAMILIARI IN ORDINE A PARTICOLARI TRATTAMENTI TECNOLOGICI O FORME DI PRESENTAZIONE.

Farina-Sfarinato.

Distingue i prodotti sottoposti ad un processo di macinazione.

Schiacciato.

Definisce il cereale o la leguminosa il cui chicco intero o spezzato o decorticato è stato sottoposto a semplice umidificazione e schiacciamento tramite laminatoio.

Fiocco o fioccato.

Definisce il cereale o la leguminosa il cui chicco, intero o spezzato o decorticato è stato sottoposto a umidificazione, cottura a vapore e successiva fioccatura a mezzo laminatoio.

Il peso specifico del prodotto fioccato è sempre inferiore a quello del prodotto di base.

Pellettato o sbriciolato.

Definisce il mangime che ha subito una macinazione ed una pressatura mediante apposita «pellettatrice» in cubetti di varia forma e grandezza che possono anche essere successivamente sbriciolati.

Il peso specifico del prodotto pellettato è sempre superiore a quello del prodotto base.

Estruso.

Definisce un mangime preparato a mezzo di un «estrusore» ma senza che allo stesso siano applicate pressioni e temperature tali da determinare una evidente espansione.

Il peso specifico del prodotto finito è maggiore o equivalente a quello del prodotto di base.

Espanso.

Definisce un mangime preparato a mezzo «estrusore» utilizzando alta temperatura e pressione in modo tale che all'uscita della filiera il prodotto aumenta fortemente di volume (espansione).

Il peso specifico del prodotto espanso è inferiore a quello del prodotto di base.

Soffiato.

Definisce un cereale i cui chicchi interi siano stati cotti e fatti espandere con apposite autoclavi.

Il prodotto finito mantiene la forma del chicco originario, ma con un forte aumento di volume.

Il peso specifico del prodotto soffiato è inferiore a quello del prodotto di base.

Biscotto.

Definisce un mangime formato con stampo da un impasto e successivamente cotto al forno.

Il peso specifico può essere uguale o inferiore a quello del prodotto di base.

In scaglie.

Definisce un mangime finemente macinato, disciolto in acqua e spruzzato su una superficie dalla quale, ad essiccamento avvenuto, appositi raschiatoi ritagliano scaglie di varia dimensione e spessore.

Per tutti i suddetti mangimi è consentito fare riferimento alla cottura o precottura ove gli stessi abbiano subito tali trattamenti.

Bocconi - bocconcini.

La denominazione definisce il prodotto composto da diversi ingredienti o ricostruito sotto forma di «bocconi o bocconcini».

Pezzi - pezzetti - spezzatino.

La denominazione definisce il prodotto in cui sono presenti pezzi omogenei di uno o più specifici ingredienti (es. pezzi o spezzatino di pollo).

La denominazione non potrà essere utilizzata per definire un prodotto con ingredienti ricostituiti.

Tritato - trita - patè.

La denominazione definisce un prodotto in cui è evidenziata la presenza di ingredienti vari più o meno finemente sminuzzati.

Crocchette o croccantini.

La denominazione definisce prodotti secchi ottenuti attraverso procedimenti tecnologici quali l'ostruzione, l'espansione e la pellettatura.

87A8162

CONCORSI ED ESAMI

CONSIGLIO DI STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di consigliere di Stato.

Nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 9 del mese di settembre 1987, è stata pubblicata la graduatoria di merito dei candidati al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di consigliere di Stato, indetto con decreto del Presidente del Consiglio di Stato 13 gennaio 1986, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1987, registro n. 11 Presidenza, foglio n. 68, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1986.

87A8339

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle amministrazioni dello Stato;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1303, concernente il riordinamento del Corpo di commissariato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1302, concernente le modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, sui documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente le modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica e ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato (registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80);

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione dei limiti di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 8 gennaio 1979, n. 10, concernente l'equipollenza delle lauree in economia politica aziendale, conferite dalle facoltà di economia e commercio delle Università statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, nonché della laurea in scienze economiche e sociali conferita dalla facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università di Calabria con la laurea in economia e commercio;

Vista la legge 15 ottobre 1982, n. 757, concernente le norme relative all'equipollenza delle lauree in sociologia, in scienze bancarie e assicurative e in discipline economiche e sociali con la laurea in economia e commercio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1982, n. 955, concernente le disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni relative alla disciplina dell'imposta di bollo;

Visto il decreto presidenziale 14 settembre 1983 con il quale sono stati aggiunti altri titoli di studio a quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1983, concernente le norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1983 (registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1983, registro n. 43 Difesa, foglio n. 191);

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732: «Eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici»;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli e per esami, a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato, possono percorrere la carriera sino al grado di tenente generale; gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura e alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) siano in possesso di una delle seguenti lauree conseguite in un istituto della Repubblica: laurea in giurisprudenza, in economia aziendale, in economia e commercio, economia politica, scienze economiche e sociali dell'Università di Calabria, in scienze politiche, laurea in economia politica o scienze economiche e sociali, in scienze coloniali, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali, in scienze statistiche ed economiche, in scienze economiche e marittime conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli, in scienze economiche, in scienze economiche e bancarie, in scienze bancarie ed assicurative e in discipline economiche e sociali;

2) non abbiano oltrepassato il trentesimo anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra loro purché, complessivamente, il candidato non superi il quarantesimo anno di età alla data del presente decreto;

3) non siano stati riformati alla visita medica di leva;

4) siano in possesso dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato ed abbiano una statura non inferiore a m 1,64.

Per tutti i concorrenti, che non siano ufficiali, sottufficiali o graduati specialisti dell'Aeronautica militare in servizio, l'idoneità fisica e psico-attitudinale sarà accertata secondo le procedure stabilite dal Ministero.

I concorrenti, durante il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche, usufruiranno di vitto e alloggio a carico dell'amministrazione, qualora gli accertamenti abbiano una durata superiore ad una giornata.

Contro l'esito di tali accertamenti non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove fisio-psico-attitudinali muniti di documento di identità personale;

5) i candidati che siano militari dell'Aeronautica militare, (ufficiali, sottufficiali o graduati specialisti in servizio o in congedo), per essere ammessi al concorso devono riportare un punteggio non inferiore a 12/20, determinabile in relazione al complesso delle qualità militari e professionali risultanti dalla documentazione caratteristica.

I candidati che non raggiungeranno tale punteggio o che siano già stati giudicati dalle competenti autorità non idonei all'avanzamento al grado superiore, saranno esclusi dal concorso.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte sul modulo allegato al presente decreto (sul quale dovrà essere applicata una marca da bollo di L. 3.000), dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università, 4 - 00185 Roma, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, corredate dai seguenti documenti:

a) stato di servizio (per gli ufficiali in servizio o in congedo che non appartengono all'Aeronautica militare);

copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa in servizio o in congedo non dell'Aeronautica militare, per gli avieri in congedo e per i candidati riconosciuti abili arruolati dai consigli di leva, anche se non abbiano ancora prestato servizio militare);

d) dichiarazione medica, in carta semplice, rilasciata dall'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario dell'ente di appartenenza, attestante che il candidato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso sia ancora idoneo al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare (per i soli ufficiali, sottufficiali e graduati specialisti dell'Aeronautica militare in servizio - vedasi allegato 2).

Tutti i militari appartenenti alle altre Forze armate o Corpi dello Stato, hanno l'obbligo di trasmettere copia della domanda di partecipazione al concorso ai comandi di appartenenza, che provvederanno a far pervenire, in duplice copia, un dettagliato rapporto informativo.

I militari dell'Aeronautica militare in servizio o in congedo, dovranno presentare, nel termine sopra indicato, la domanda di partecipazione al concorso direttamente al Ministero, ma incombe loro l'obbligo di presentare copia della suddetta domanda rispettivamente all'ente di appartenenza o al competente comando di regione aerea che provvederanno a trasmettere al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª Sezione - 00185 Roma, entro venticinque giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

1) libretto personale o fotocopia dello stesso, completo della documentazione caratteristica che dovrà essere chiusa alla data di scadenza del presente bando, per il seguente motivo: «Per partecipazione al concorso per Ufficiale in servizio permanente effettivo»;

2) fotocopia autenticata del foglio matricolare (secondo esemplare) - relativo ai sottufficiali - aggiornato alla data di scadenza del presente bando;

3) relazione conforme all'allegato 3 del bando di concorso, completa dei giudizi espressi dal compilatore, 1° revisore, 2° revisore (comandante di Corpo - comandante dell'ente) nonché dal comandante di regione aerea competente per territorio;

Gli enti di appartenenza cureranno l'inoltro delle relazioni ai competenti comandi di regione aerea e la successiva trasmissione delle stesse, unitamente alla documentazione di cui ai precedenti punti 1) e 2), alla 2ª Divisione - 1ª sezione della D.G.P.M.A.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

nome e cognome;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea;

la posizione nei riguardi del servizio militare (i militari devono indicare nella domanda il reparto di appartenenza e, se trattasi di militare di leva, la data di inizio del servizio e quella di collocamento in congedo);

il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso (e, possibilmente, il numero telefonico);

di accettare, in caso di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, qualsiasi destinazione di servizio.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Nella domanda il candidato dovrà, inoltre, indicare il suo preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia (e possibilmente, il numero telefonico). Lo stesso ha l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università, 4 - 00185 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alle prove fisio-psico-attitudinali od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte a causa di disguidi postali non imputabili all'Amministrazione aeronautica.

Saranno, altresì, esclusi quei candidati la cui presentazione alle prove fisio-psico-attitudinali od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente o dal cancelliere.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comandante di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate dopo il termine sopra indicato.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 5.

La commissione d'esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte ed orali, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

Prove scritte:

diritto costituzionale e amministrativo;
diritto civile e commerciale.

Prove orali:

diritto costituzionale ed amministrativo;
diritto civile e commerciale;
economia politica e scienza delle finanze;
diritto e legislazione aeronautica;
amministrazione e contabilità generale dello Stato;
statistica;
geografia economica.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 nei sottonotati giorni:

20 novembre 1987: diritto costituzionale ed amministrativo;
21 novembre 1987: diritto civile e commerciale.

Qualora si rendesse necessario modificare i giorni e/o la sede d'esame, il Ministero provvederà a darne diretta informazione ai concorrenti in tempo utile.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati, muniti di documento d'identità personale.

I militari in servizio dovranno presentarsi alle prove d'esame indossando l'uniforme ordinaria.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami; immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta formulerà tre temi sulla materia d'esame. A cura di un candidato verrà estratto a sorte uno dei temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati nel tempo massimo di cui all'unita tabella. Durante lo svolgimento della prova, i candidati non potranno comunicare tra di loro e con persone estranee alla commissione, né consultare libri o manoscritti ad eccezione dei testi di legge o decreti ammessi dalla commissione esaminatrice. Pertanto, verranno senz'altro esclusi dagli esami i candidati che contravvenissero alle anzidette disposizioni.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà posta su foglio separato che sarà chiuso in busta. Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione o chi ne fa le veci, che apporrà trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura della restante parte della busta medesima, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

Saranno ammessi alle prove orali di concorso i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

A tutti i militari ammessi a sostenere le prove orali del concorso è concessa una licenza straordinaria nella misura e secondo le modalità previste dalle norme unificate per la concessione delle licenze, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Le prove orali non si intenderanno superate se i concorrenti non avranno riportato in ciascuna di esse la votazione di almeno 12/20.

I candidati che per qualunque causa non si presenteranno ad una prova nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove d'esame.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che, ammessi alle prove orali, le avranno superate tutte.

Art. 7.

Tutti i concorrenti risultati in possesso dei requisiti fisio-psico-attitudinali di cui al precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta della suddetta amministrazione, i sottonotati documenti comprovanti il possesso dei titoli conseguiti o maturati entro la data di scadenza dei termini di bando ai fini dell'attribuzione dei punti di merito di cui al seguente art. 8, lettere *b*), *c*) e *d*):

a) certificato di laurea di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia autentica, da cui dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea;

b) certificato, in originale o copia autentica, attestante l'eventuale possesso di ogni altro diploma di laurea;

c) ogni altro eventuale titolo di studio, scientifico o di carriera che, a giudizio della commissione esaminatrice, possa ritenersi rilevante in relazione alle funzioni di ufficiale commissario dell'Aeronautica militare.

I concorrenti dovranno altresì far pervenire, unitamente a quelli sopra indicati, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

I documenti che perverranno oltre il termine indicato nel primo comma del presente articolo saranno considerati ininfluenti ai fini dell'attribuzione dei relativi punti di merito. Anche in questo caso, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante in caso d'inoltro a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano conseguito l'idoneità sarà formata sommando:

a) i punti di merito, espressi in ventesimi, riportati nelle prove scritte ed orali, dopo averli moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati:

diritto costituzionale ed amministrativo, coefficiente 3;
diritto civile e commerciale, coefficiente 3;
economia politica e scienza delle finanze, coefficiente 3;
diritto e legislazione aeronautica, coefficiente 2;
amministrazione e contabilità generale dello Stato, coefficiente 2;
statistica, coefficiente 2;
geografia economica, coefficiente 2;

b) il punto riportato nell'esame di laurea, espresso in 110/mi, ridotto alla metà e maggiorato di due punti per la «lode»;

c) 3 punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica;

d) fino a 4 punti complessivamente, per tutti gli altri titoli che saranno giudicati dalla commissione meritevoli di considerazione in rapporto alle funzioni di ufficiale commissario.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da due o più candidati, si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di effettiva presentazione alla scuola di formazione professionale o al reparto dell'Aeronautica militare data che sarà comunicata dalla competente autorità, i seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1982:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;
4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;
5) certificati dei carichi pendenti (rilasciati, rispettivamente, dalla procura e dalla pretura);
6) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia, per gli ammogliati;
7) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno, altresì, trasmettere in carta semplice, nel termine di dieci giorni dalla data di richiesta da parte dell'amministrazione aeronautica:

a) una dichiarazione di accettazione della nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato;

b) una dichiarazione, anche se negativa, relativa ai servizi civili e militari, di ruolo e non di ruolo, resi in precedenza allo Stato o ad altri enti pubblici.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo nello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2) e 3), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono comprovante la loro appartenenza alla pubblica amministrazione.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che alla data della domanda risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiali in servizio permanente effettivo.

Art. 11.

La nomina a tenente del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato, sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti dichiarati vincitori nei limiti dei posti indicati all'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso di istruzione militare e tecnico-professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà determinata dalla graduatoria effettuata sulla base media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica ottenuta alla fine del corso di cui al precedente art. 12.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 agosto 1987

Il Ministro: ZANONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1987
Registro n. 27 Difesa, foglio n. 119

ALLEGATO 1

ESAMI DI CONCORSO PER LA NOMINA A TENENTE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL CORPO DI COMMISSARIATO DELL'AMMINISTRAZIONE MILITARE (RUOLO COMMISSARIATO).

Numero d'ordine	Materie d'esame	Durata della prova (1)
	PROVE SCRITTE	
1	Diritto costituzionale e amministrativo	8 ore
2	Diritto civile e commerciale	8 ore
	PROVE ORALI	
1	Diritto costituzionale e amministrativo	15 min.
2	Diritto civile e commerciale	15 min.
3	Economia politica e scienza delle finanze	15 min.
4	Diritto e legislazione aeronautica	10 min.
5	Amministrazione e contabilità generale dello Stato	10 min.
6	Statistica	10 min.
7	Geografia economica	10 min.

(1) Tempo massimo per le prove scritte; indicative per le prove orali.

PROGRAMMI DI ESAME

DIRITTO COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO

Diritto costituzionale:

L'ordinamento giuridico. Il fondamento dell'ordinamento giuridico. Lo Stato come ordinamento giuridico. Lo Stato come persona giuridica. Gli elementi costitutivi dello Stato. Origine storica e successive trasformazioni dello Stato italiano. Caratteri generali della Costituzione.

Le fonti del diritto costituzionale.

L'organizzazione costituzionale dello Stato. Il Presidente della Repubblica. Il Parlamento. Il Governo. Gli organi ausiliari. Le regioni. La Corte costituzionale. I diritti individuali. Gli istituti di democrazia diretta.

Diritto amministrativo:

Le norme del diritto amministrativo: le norme dello Stato; le norme dei soggetti d'autonomia; le norme interne.

I soggetti del diritto amministrativo: i soggetti attivi; i soggetti passivi.

Gli oggetti del diritto amministrativo: beni demaniali e beni patrimoniali.

Il regime amministrativo della proprietà privata.

Le situazioni giuridiche soggettive: diritti ed interessi.

I fatti giuridici di diritto amministrativo: i fatti naturali; i fatti dei soggetti attivi della pubblica amministrazione; i fatti dei soggetti passivi della pubblica amministrazione.

Gli atti amministrativi: nozione, elementi e classificazione; gli atti amministrativi negoziali e non negoziali; il procedimento amministrativo; l'efficacia e l'interpretazione dell'atto amministrativo; l'invalidità degli atti amministrativi (atti nulli, annullabili e viziati nel merito); la sanatoria degli atti amministrativi.

La responsabilità nel diritto amministrativo: la responsabilità della pubblica amministrazione; la responsabilità verso la pubblica amministrazione.

L'organizzazione amministrativa italiana: gli organi amministrativi dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli enti pubblici non territoriali.

Il rapporto di pubblico impiego: gli impiegati civili dello Stato e degli enti pubblici; gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate.

L'espropriazione per pubblica utilità; le occupazioni temporanee.

La tutela dei diritti dinanzi alla giurisdizione ordinaria.

I ricorsi amministrativi: opposizione; ricorso gerarchico; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La giurisdizione amministrativa: i tribunali amministrativi regionali; il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Le giurisdizioni speciali: la Corte dei conti; altre giurisdizioni speciali.

Conflitti di attribuzione e giurisdizione.

DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE

Il diritto in senso oggettivo, caratteri e distinzioni delle norme giuridiche. Principali ripartizioni del diritto oggettivo. Contenuto e sistema del diritto privato italiano. Fonti del diritto privato italiano. Vicende ed efficacia delle norme nel tempo e nello spazio. Interpretazione delle norme giuridiche.

Nozioni di persona in senso giuridico. Capacità giuridica. Esistenza ed estinzione della persona fisica: nascita, morte, assenza, scomparsa, morte presunta. Capacità di agire: minore d'età, emancipazione, interdizione, inabilitazione, incapacità naturale, la rappresentanza legale.

La sede giuridica della persona fisica. Cittadinanza. Atti dello Stato civile.

Nozioni di persona giuridica. Associazione. Fondazione. Esistenza della persona giuridica. Capacità giuridica, capacità di agire e sede della persona giuridica. Registro delle persone giuridiche. Associazioni non riconosciute e comitati.

Le persone giuridiche soggettive. Nozioni di rapporto giuridico. Obblighi, obbligazioni, facoltà, interessi protetti, poteri giuridici, soggezioni, potestà, oneri, diritti soggetti. Categorie dei diritti soggettivi: diritti della personalità, diritti reali, diritti sui beni immateriali, diritti di credito, diritti potestativi. Vicende dei diritti soggettivi.

Fatto, atto giuridico, fattispecie giuridica e negozi giuridici.

Requisiti soggettivi e oggettivi del negozio giuridico, la rappresentanza volontaria, forma del negozio, volontà e dichiarazione, il rischio per l'affidamento. Vizi della volontà. Causa del negozio e sue anomalie. I motivi del negozio. Elementi accidentali. Interpretazione e integrazione del negozio. Efficacia, inefficacia ed invalidità del negozio.

Pubblicità dei negozi e degli atti giuridici.

Negozi generali del diritto di famiglia. Matrimonio. Regime patrimoniale della famiglia. Filiazione, adozione, assistenza ai minori. Gli alimenti.

La successione a causa di morte. Successione a titolo universale e a titolo particolare. Successione legittima. Successione testamentaria. I legittimari. Accettazione dell'eredità e rinuncia. Comunione e divisione ereditaria. Tutela dei diritti successori.

Cose e beni. Il patrimonio. Categorie dei beni. Universalità patrimoniale. La proprietà: contenuto, limiti, tutela giuridica, modi di acquisto e di perdita. Superficie. Comunione. Diritti reali su cose altrui. Possesso.

Le obbligazioni: concetto e distinzione. Fonti delle obbligazioni. Obbligazioni legali, da atto illecito, da negozio unilaterale, da contratto. Adempimento e inadempimento. Modi di estinzione diversi dall'adempimento. Modificazioni soggettive e oggettive dell'obbligazione. Tutela preventiva del credito, responsabilità del debitore, privilegi, pegno ed ipoteca, fidejussione e mandato di credito, anticresi, azione surrogatoria, azione revocatoria, sequestro conservativo, opposizione a pagamento, ritenzione.

Nozioni del contratto e suoi elementi. Classificazione dei contratti. Contratto preliminare. Cessione del contratto. I singoli contratti: in particolare la compravendita, la somministrazione, l'appalto, il mandato, il deposito, la transazione, il contratto di lavoro.

L'imprenditore, l'impresa e l'azienda. L'imprenditore commerciale. L'imprenditore agricolo. Il piccolo imprenditore. I collaboratori dell'imprenditore.

Disciplina speciale dell'imprenditore commerciale, il registro delle imprese, i libri contabili, nozioni generali sul fallimento.

La società: concetto, requisiti, distinzioni.

La promessa unilaterale e i titoli di credito in generale. La cambiale, il vaglia cambiario, l'assegno bancario, il vaglia bancario, l'assegno circolare.

ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE

Economia politica:

1. Fenomeno economico: attività economica e principio utilitario; scienza economica ed economia politica; l'economia politica positiva; la scienza economica nel quadro delle altre discipline sociali; il metodo della scienza economica.

I bisogni: i bisogni economici; caratteristiche dei bisogni; varie specie di bisogni.

I beni: concetto di bene; varie classificazioni dei beni economici.

L'utilità: utilità iniziale - totale - marginale; legge della decrescenza dell'utilità. Utilità marginale ed utilità differenziale; legge dell'uguaglianza delle utilità marginali ponderate. Massimo edonistico individuale.

2. La produzione: concetto di produzione; coordinazione e produttività dei fattori della produzione; posizioni di equilibrio del produttore.

La natura: concetto della natura.

Il lavoro: concetto di lavoro; penosità del lavoro. Posizione di equilibrio del lavoratore; divisione del lavoro.

Il capitale: nozioni di capitale; origine del capitale. Risparmio; varie specie di capitale produttivo. Ammortamento; le macchine; le macchine e la disoccupazione; automazione.

3. L'impresa: concetto di impresa. Capacità organizzativa dell'imprenditore; varie specie di imprese.

Il costo: costo di produzione; gli aggravi di costo.

Il reddito: il reddito in macroeconomia; il reddito in microeconomia; distribuzione del reddito.

L'interesse: concetto di interesse; determinazione del saggio di interesse; considerazioni sull'interesse; tendenze del saggio di interesse in lungo periodo.

La rendita fondiaria: concetto generale di rendita; rendita fondiaria; tendenza della rendita in lungo periodo; altri tipi di rendita.

Il salario: concetto e forme di salario; prime nozioni sulla determinazione dei salari. Domanda ed offerta di lavoro; determinazione del salario in condizione di libera concorrenza; determinazione del salario nelle attuali condizioni del mercato del lavoro; le associazioni sindacali; principali teorie sul salario.

Il profitto: concetto di profitto; distinzione dell'utile dell'impresa in rendita e profitto; determinazione del saggio dei profitti; altre considerazioni sul profitto.

4. Lo scambio: concetto di scambio. Rendita del consumatore; determinazione della ragione di scambio. Limite di convenienza; varie specie di scambio.

Il prezzo: il prezzo e le sue varie specie; prime nozioni sulla determinazione del prezzo; elasticità della domanda e dell'offerta; concetto di merce e di mercato; formazione del prezzo in periodi brevi.

Il prezzo in regime di libera concorrenza: mercato di libera concorrenza; come si determina il prezzo in regime di libera concorrenza perfetta; determinazione del prezzo in regime di libera concorrenza solo approssimativamente perfetta.

Il prezzo in regime di monopolio: concetto di monopolio; come si determina il prezzo in regime di monopolio; prezzi molteplici o discriminazione dei prezzi; passaggio da un regime di concorrenza a uno di monopolio; monopolio bilaterale e duopolio.

Il prezzo nei regimi intermedi di mercato: concetto e tipi di coalizione; concorrenza imperfetta. Classificazione delle forme intermedie di mercato; determinazione del prezzo nel caso di concorrenza monopolistica; determinazione del prezzo in regime di oligopolio; effetti della tendenza al monopolio; il «dumping».

Interdipendenza dei prezzi ed equilibrio economico generale: correlazione dei prezzi dei vari beni; equilibrio economico generale.

5. La moneta: concetto e funzioni; dal baratto allo scambio monetario; le virtù monetarie dell'oro e dell'argento; le funzioni della moneta.

Il valore della moneta: il potere d'acquisto della moneta; domanda ed offerta della moneta; le teorie sulla determinazione del potere di acquisto della moneta; la teoria quantitativa nella formulazione del Fisher; alcune imperfezioni dell'equazione dello scambio; un'altra formulazione dell'equazione dello scambio.

I sistemi monetari a tipo aureo od argenteo: distinzioni della moneta. Sistema monetario; monometallismo; bimetallismo. Legge di Gresham.

La moneta cartacea: biglietto di banca; sistemi per garantire la convertibilità dei biglietti di banca; conseguenze di una eccessiva emissione di biglietti. Corso forzoso; l'abolizione del corso forzoso; i sistemi monetari recenti. La situazione attuale.

Il credito: nozioni di credito e sue distinzioni; intermediari del credito. Le banche; classificazione degli istituti di credito; il sistema bancario italiano.

6. Il commercio internazionale: concetto e partizione del commercio internazionale; teoria dei costi comparati; la determinazione della ragione di scambio internazionale; libero scambio e protezionismo.

I cambi e la bilancia dei pagamenti internazionali: significati della parola cambio; corso dei cambi; i punti dell'oro e il prezzo di equilibrio dei cambi; la bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti internazionali; la manovra del saggio dello sconto; i fondi di stabilizzazione; altri strumenti di controllo dei cambi; cambi fissi e cambi flessibili.

Gli accordi economici internazionali: gli accordi di Bretton Woods; altri accordi internazionali. La Comunità del carbone e dell'acciaio; il Mercato comune europeo e la Zona di libero scambio; l'Euratom. La fusione delle tre comunità europee.

7. Gli interventi di politica economica: la pianificazione in generale; la pianificazione indicativa; la pianificazione precettiva; la pianificazione in Italia.

Scienza delle finanze:

Fenomeno finanziario e attività finanziaria.

L'attività finanziaria pubblica e sua evoluzione.

La scienza delle finanze e i suoi rapporti con le altre discipline economico-sociali.

I bisogni pubblici e loro caratteristiche. I servizi pubblici: caratteristiche e classificazione.

La spesa pubblica: concetto e classificazione; evoluzione e struttura della spesa pubblica in Italia; cause dell'espansione della spesa pubblica.

Le entrate pubbliche: varietà di forme e classificazione; prezzi privati, prezzi quasi privati, prezzi pubblici, tasse, imposte.

I beni di proprietà pubblica e le imprese pubbliche; le imprese pubbliche in Italia.

La tassa: concetto e classificazione.

L'imposta: concetto, elementi e classificazione; il rapporto giuridico d'imposta; i principi giuridici delle imposte; i principi amministrativi dell'imposizione; effetti economici delle imposte: traslazione, ammortamento, evasione, diffusione.

La struttura del sistema tributario italiano.

Le imposte dirette: IRPEF, IRPEG, ILOR.

Le imposte indirette: imposta di successione e donazione, imposta di registro, imposta di bollo, imposta ipotecaria, imposta sul valore aggiunto, imposta di fabbricazione, privative fiscali, dazi doganali.

Entrate straordinarie: imposte straordinarie, prestiti pubblici.

Contenzioso tributario e relativi organi di giurisdizione speciale.

DIRITTO E LEGISLAZIONE AERONAUTICA

Le fonti del diritto della navigazione.

Le convenzioni internazionali.

La sovranità dello spazio aereo e la legge applicabile ai fatti accaduti a bordo dell'aeromobile.

L'organizzazione dell'aviazione civile italiana.

Il demanio aeronautico.

L'aeromobile: definizione e classificazioni; la proprietà dell'aeromobile; l'ipoteca aeronautica; l'individuazione dell'aeromobile; i requisiti di nazionalità; l'iscrizione e la cancellazione dai registri; i documenti di bordo.

I brevetti aeronautici: abilitazione; licenza; normativa ICAO in tema di licenze.

L'impresa di navigazione: esercente; caposcalo; comandante di aeromobile; l'equipaggio dell'aeromobile.

Il contratto di lavoro del personale di volo.

I servizi di trasporto aereo: i servizi di linea; i servizi non di linea.

I contratti di utilizzazione dell'aeromobile: locazione; comodato; noleggio; trasporto di persone e bagagli; trasporto di cose.

Assistenza e salvataggio.

Le assicurazioni aeronautiche.

La polizia degli aeroporti e la figura del direttore di aeroporto.

Le inchieste sui sinistri aeronautici.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

I beni dello Stato: i beni del demanio pubblico. I beni patrimoniali. L'amministrazione dei beni dello Stato. L'inventario.

I contratti in genere. Le varie forme di contrattazione. Procedimenti per gli incanti, per la licitazione privata, per l'appalto concorso e per la trattativa privata. Norme generali sui contratti. I capitolati di oneri. Funzioni consultive, in materia di contratti, del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato.

Stipulazione ed approvazione dei contratti. Sindacato di legittimità della Corte dei conti sui contratti. Esecuzione e collaudo. Pagamento del prezzo pattuito.

I servizi in economia: in amministrazione e a cottimo fiduciario. Il collaudo dei lavori e delle forniture fatte in appalto o in economia.

Anno ed esercizio finanziario: concetti generali. L'esercizio provvisorio. L'esercizio suppletivo.

Bilancio di previsione: il bilancio di previsione in generale. Bilancio di competenza e bilancio di cassa. Formazione, approvazione e natura giuridica della legge del bilancio. La gestione dei residui.

Le entrate dello Stato: nozioni giuridiche e classificazione delle entrate. Le varie fasi delle entrate: accertamento, riscossione, versamento. Le quietanze degli agenti delle riscossioni e delle tesorerie.

Le spese dello Stato: nozione giuridica e classificazione delle spese. Le varie fasi della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento. Forme di pagamento più in uso: ordinativi diretti, ordini di accreditamento, ruoli delle spese fisse.

Azioni e prescrizioni. Ritenute sui pagamenti.

Il rendiconto generale dello Stato: nozioni generali.

Il conto del bilancio. Il conto generale del patrimonio. Compilazione, parificazione ed approvazione del rendiconto generale dello Stato.

Gli agenti contabili dello Stato. Classificazione e responsabilità.

Il controllo sull'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato: nozioni generali: la giurisdizione della Corte dei conti in materia contabile. I giudizi di conto, i giudizi di responsabilità, i rimedi contro le decisioni della Corte dei conti, l'esecuzione delle decisioni di condanna della Corte dei conti.

La Ragioneria generale dello Stato e le ragionerie centrali. Attribuzioni.

Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie.

Cenni sulle leggi del registro: modalità per la registrazione degli atti, persone obbligate a richiedere la registrazione, oneri della tassa di registro, responsabilità dei pubblici funzionari nel rilascio di atti soggetti a registrazione.

Cenni sulla legge sul notariato: definizione di atto notarile, requisito dell'atto notarile, menzione, postille.

Atti che possono essere rilasciati in originale. Repertorio degli atti.

STATISTICA

Gli organi specializzati e le fonti statistiche in Italia. Definizioni e scopi della statistica.

Caratteristiche del metodo statistico. Fasi dell'indagine statistica.

La rilevazione: piani, fasi e forme della rilevazione. Unità e dati statistici: mezzi per la raccolta delle unità. Spoglio delle unità. Varie forme di spoglio. Sistemazione e classificazione dei dati.

Concetti di variabile e di mutabile. Continuità e discontinuità. Intensità e frequenza. La funzione statistica. Le serie statistiche. Rappresentazioni grafiche. Diagrammi. Istogrammi. Diagrammi a scala logaritmica. Stereogrammi. Cartogrammi.

Elaborazione dei dati. Critica dei dati. Errori nella raccolta e descrizione delle unità. Varie forme di errori. Correzione degli errori. Ingrandimento delle classi. Perequazione.

I valori medi. Principali tipi di medie. Medie semplici e ponderate. Mediana e valore normale. Principali proprietà delle medie. Criteri e scelta delle medie. Media oggettiva e soggettiva.

I rapporti statistici: varie forme con particolare riferimento ai numeri indici. Numeri indici dei prezzi al dettaglio, all'ingrosso e del costo della vita.

Variabilità e mutabilità: concetti. Significato degli scostamenti. Principali indici di variabilità. Lo scarto quadratico medio. Concentrazione: concetti generali e principali indici e curve di concentrazione.

Nozioni sul calcolo delle probabilità. Probabilità totali e composte. Legge empirica del caso. Cenni sulla curva degli errori. Serie accidentali: coerenti ed incoerenti. Cenni sulla loro costituzione in sistema e tendenze verso la normalità. Concetti e scopi dell'interpolazione. Cenni sui principali metodi di interpolazione.

GEOGRAFIA ECONOMICA

Concetto di geografia economica. L'ambiente naturale. La distribuzione della popolazione. Struttura dell'ambiente umano. Bisogni, risorse e produzione. La distribuzione dei bisogni e della produzione.

L'attività agricola. I fattori naturali e umani, tecnici ed economici. Forme economiche e formazione agraria, le imprese per la trasformazione dei prodotti agricoli.

L'attività industriale. La grande industria moderna. Distribuzione e localizzazione delle industrie. Industrie produttrici di energia. Industrie estrattive. Industrie manufatturiere.

L'attività commerciale. Il commercio: sue forme e mezzi. I mercati. Il commercio internazionale e i suoi fattori geografici.

L'attività del traffico. Le basi geografiche delle distribuzioni e dello sviluppo dei mezzi di comunicazione nel mondo. Il traffico oceanico: i grandi porti e la loro distribuzione geografica ed economica. I passaggi obbligati del commercio mondiale, i canali di Suez e di Panama, cenni storici e loro importanza economica. Le principali marine del mondo. Le vie di acqua interne. Le grandi arterie ferroviarie internazionali. Le vie rotabili e i trasporti automobilistici. La navigazione aerea: i grandi aeroporti e le principali rotte della navigazione aerea.

Le comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche e marconigrafiche, loro importanza nel commercio mondiale.

I prodotti agricoli di grande consumo alimentare: il grano e gli altri cereali, la barbabietola e la canna da zucchero, l'olivo e le altre piante oleagginose, la vite, i legumi, il caffè, il the e il cacao. I grandi Paesi produttori, trasformatori e consumatori. Le industrie relative.

I prodotti agricoli di grande uso industriale. Le fibre tessili: il cotone, la canapa, il lino, la juta. Diffusione, corrente di traffico delle materie prime, industria tessile e commercio di manufatti.

I prodotti delle foreste e le industrie derivate. Il caucciù: diffusione, coltivazione e commercio. Industria della gomma.

L'allevamento e i suoi prodotti alimentari e industriali: l'allevamento bovino, l'industria e il commercio delle carni bovine fresche, congelate e conservate. I grandi Paesi produttori e consumatori. L'industria del latte, del burro e del formaggio. L'allevamento ovino e le sue caratteristiche: la lana, l'industria laniera e la sua distribuzione geografica, il commercio dei prodotti lanieri. L'allevamento dei suini: l'industria e il commercio delle carni fresche e salate.

Il gelso e il baco da seta: la seta naturale, l'industria relativa e il commercio mondiale della materia prima e dei suoi manufatti.

La pesca: le regioni pescherecce fondamentali, l'industria e il commercio dei prodotti della pesca.

Le basi geografiche della utilizzazione del sottosuolo: i grandi bacini minerari.

I combustibili. Il carbone: sua diffusione. Il petrolio e la sua distribuzione geografica: i Paesi produttori, esportatori e importatori, le industrie relative. La lotta mondiale per il petrolio.

L'energia elettrica e le altre forme di energia naturale.

I prodotti minerari (ferro, rame, piombo, stagno, zinco, nichelio, uranio, i metalli preziosi, ecc.): loro distribuzione geografica. I grandi Paesi minerari. Le industrie di trasformazione. I principali Stati per le industrie siderurgiche e meccaniche. Il commercio dei prodotti finiti.

Le fibre tessili artificiali. Le materie plastiche e la gomma sintetica.

ALLEGATO 2

(Timbro dell'ente)

DICHIARAZIONE MEDICA
(in carta semplice)

Il (1) ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... sottoposto a visita medica in data odierna (2) è risultato idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare.

...................., lì ....
(Data)

L'ufficiale medico
dirigente il servizio sanitario

(Timbro tondo) ....

---

(1) Indicare il grado, matricola, l'Arma o il Corpo, il ruolo, la specialità, il cognome e nome del candidato.
(2) La visita medica deve essere effettuata alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

ALLEGATO 3

(Timbro dell'ente)

RELAZIONE
RELATIVA ALLA POSIZIONE MILITARE DEL CANDIDATO
(da utilizzare esclusivamente ai fini del concorso)

a) il (1) ....;
b) incorporato nell'Aeronautica militare in data .... in qualità di:

1. Servizi prestati dal candidato in qualità di ufficiale, sottufficiale e graduato specialista dell'Aeronautica militare: (2) ....;

2. Qualità fisiche, morali, di carattere, professionali, culturali, intellettuali (3):

a) Qualità fisiche, morali e di carattere:

Prestanza e portamento . . . .
Salute . . . .
Resistenza fisica . . . .
Energia . . . .
Decisione . . . .
Iniziativa . . . .
Costanza e perseveranza . . . .
Fiducia e sicurezza in se stesso . . . .
Autocontrollo . . . .
Spirito critico . . . .
Tatto . . . .
Amor proprio . . . .
Dignità personale . . . .
Sincerità . . . .
Lealtà . . . .
Rettitudine . . . .
Riservatezza . . . .
Comportamento nella vita privata . . . .

b) Qualità culturali ed intellettuali:

Memoria . . . .
Patrimonio culturale . . . .
Capacità di espressione scritta . . . .
Capacità di espressione orale . . . .
Buon senso . . . .

c) Qualità professionali:

Preparazione tecnico-professionale . . . .
Capacità amministrativa . . . .
Cura del materiale . . . .
Esecuzione degli ordini . . . .
Atteggiamento verso i superiori . . . .
Atteggiamento verso i colleghi . . . .
Atteggiamento verso gli inferiori . . . .
Senso del dovere . . . .
Senso della responsabilità . . . .
Senso della disciplina . . . .

3. Rendimento fornito dal candidato: (4) ....
....
....

In base a quanto sopra esposto giudico il candidato: (5) ....
....

...................., lì ....
(Data)

Il compilatore

....
(Timbro e firma del compilatore)

(Timbro tondo)

Vista la suesposta relazione giudico il candidato: (6) ....
....

...................., lì ....
(Data)

Il primo revisore

....
(Timbro e firma del primo revisore)

Il secondo revisore

....
(Timbro e firma del secondo revisore)

Il comandante di Corpo (7)

....
(Timbro e firma del comandante di Corpo)

PARERE DEL COMANDANTE DI REGIONE

....
....
....

...................., lì ....
(Data)

Il comandante di regione

....
(Timbro e firma del comandante di regione)

---

(1) Indicare il grado, il ruolo, la specialità, il cognome e nome del candidato.
(2) Indicare le mansioni affidate al candidato presso l'ente che compila la relazione ed eventualmente quelle in precedenza espletate, desunte dal libretto personale del candidato stesso.
(3) Per la valutazione delle singole qualità assegnare il giudizio di: ottimo, buono, sufficiente e scarso.
(4) Esporre in breve sintesi il rendimento del candidato ed attribuire il giudizio: ottimo, buono, sufficiente e scarso.
(5) Meritevole o non meritevole di essere nominato ufficiale in servizio permanente effettivo.
(6) In caso di contrasto con i giudizi espressi dal compilatore, ciascun revisore dovrà brevemente precisare i motivi del dissenso.
(7) Qualora il comandante di Corpo non si identifichi con il comandante dell'ente, è necessario che il giudizio conclusivo sia espresso da quest'ultimo.

SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO

RUOLO COMMISSARIATO

NON SCRIVERE QUI SOPRA

APPLICARE QUI MARCA DA BOLLO DA L. 3.000 ED ANNULLARE

AL MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE DELL'AERONAUTICA
2ª DIVISIONE — RECLUTAMENTO E CONCORSI — 1ª SEZIONE
VIALE DELL'UNIVERSITÀ — 00185 ROMA

(Scrivere stampatello una lettera per ogni casella)

Il sottoscritto: (1)

grado cognome e nome

nato a ______ prov. ____
comune di nascita

__ __ 19__ residente a: ______

cap. ______ prov. ____ in via/piazza ______

______ Telefono: ______
prefisso numero telefonico

______ ______ ______
matricola arma o ruolo specialità

in servizio presso (2) ______

______ tel. ______

o in congedo presso (3) ______

chiede di essere ammesso al concorso a ______ posti per la nomina a ______ in S.P.E. di cui alla Gazzetta Ufficiale n. ______ del ______

(fare una crocetta vicino al corso prescelto)

LAUREATI

- Corpo Sanitario Aeronautico .... ☐
- Corpo Commissariato, Ruolo Commissariato .... ☐
- Corpo del Genio Aeronautico .... ☐
  - G.A.r.i. .... ☐
  - G.A.r.c. .... ☐
  - G.A.r.f. .... ☐

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

- di essere cittadino italiano;
- di essere celibe ☐ — ammogliato con o senza prole ☐
- vedovo con o senza prole ☐ — n. figli ☐[4];
(cancellare la dicitura che non interessa ed eventualmente indicare il n. dei figli in casella);
- di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito: ______

— di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di [5] ____________________

(Provincia) ____________________

(ovvero indicare i motivi di non iscrizione o cancellazione) ____________________

____

— di aver conseguito nell'anno 19____ con il voto di ____________________

la Laurea di/in ____ presso

____________________ (città) CAP __________ Prov. ______

Via ____ (indirizzo e numero civico della Scuola)

— di essere in possesso/di non essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di ____________________

conseguita presso ____________________

— di accettare, in caso di nomina ad Ufficiale in S.P.E. del ____________________ qualsiasi destinazione di servizio in località diversa da quella dell'Ente di appartenenza;

— di rinunciare al grado di ____________ in caso di esito favorevole del concorso di cui sopra o, (se trattasi di Sottufficiale dell'Aeronautica - Ruolo Naviganti) alla carica di pilota, (solo per i candidati che rivestano il grado di Tenente di complemento dell'A.M. e per i Sottufficiali dell'Arma Aeronautica - Ruolo Naviganti);

— di non aver soddisfatto gli obblighi di leva/di non essere stato riformato alla visita di leva/di trovarsi nella seguente posizione militare ____________________ (cancellare la dicitura che non interessa)[6];

— di assumere in caso di nomina ad Ufficiale in S.P.E. del Corpo Sanitario Aeronautico l'obbligo di permanere in servizio per un periodo di anni 6 a decorrere dalla data del decreto di nomina .... ☐;

— di non essere stato sottoposto al giudizio del Consiglio di Leva .... ☐;

— di essere stato giudicato "rivedibile" nell'anno ________ per il motivo ____________

____

— di essere attualmente militare di leva dal ____________ in servizio presso:

____________________ città ____________________

Via/Piazza ____________________

CAP ____________ Provincia ____________________

— appartenente al distretto militare di leva di ____________________ (solo per i candidati civili);

— dichiara di aver trasmesso copia della domanda di partecipazione al concorso direttamente al [7] ____________________

____

____

— **Allega i seguenti documenti:**

Dichiarazione medica ☐ (se trattasi di Ufficiali, Sottufficiali, Allievi e Graduati di truppa a ferma volontaria nell'A.M.);

Foglio matricolare o stato di servizio ☐ (per i soli candidati provenienti dalla vita civile o appartenenti ad altra F.A.).

____

____

____

FIRMA _______________________
(leggibile per esteso)

_______________ lì _______________
(località) (data)

VISTO PER L'AUTENTICITÀ DELLA FIRMA [8]

(1) Indicare matricola, grado, ruolo e specialità. Le generalità devono esattamente corrispondere a quelle risultanti dal registro dall'atto di nascita.

(2) Indicare il reperto presso il quale il militare presta servizio.

(3) Indicare la Regione Aerea competente per territorio.

(4) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole occorre precisare il numero dei figli viventi.

(5) In caso di non iscrizione, o cancellazione, indicarne i motivi.

(6) Se trattasi di Ufficiale di complemento A.M. in ferma biennale, indicare la scadenza della relativa ferma.

(7) Indicare il Comando dell'Ente al quale il militare, anche di leva, ha trasmesso copia della domanda, o, se trattasi di Ufficiale in congedo, il Comando di Regione Aerea competente per territorio.

(8) Firma del Segretario comunale di residenza dell'aspirante o di un Notaio o di altro Pubblico Ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4.1.1968, n. 15. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo Ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del Comandante di Corpo.

87A8276

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 75/2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 75/2, a:

un posto di assistente medico da adibire al nucleo operativo tossicodipendenze;

un posto di psicologo collaboratore da adibire al nucleo operativo tossicodipendenze;

un posto di assistente sociale collaboratore da adibire al nucleo operativo tossicodipendenze;

un posto di vice direttore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 27 dell'8 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Milano.

87A8198

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 75/15

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 75/15, a:

un posto di assistente medico di medicina generale - area funzionale di medicina;

un posto di psicologo collaboratore;

un posto di assistente sociale collaboratore;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale;

un posto di operatore professionale collaboratore - vigilatrice d'infanzia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 31 del 5 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio affari generali dell'U.S.L. in Milano.

87A8236

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di operatore professionale coordinatore - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 30

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale coordinatore - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 30.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 35 del 2 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Chieri (Torino).

87A8200

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 28

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 28, a:

un posto di primario ospedaliero di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero presso la divisione di radioterapia/oncologia;

due posti di assistente medico di laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologia;

un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica;

due posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 49 del 28 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore del personale dell'U.S.L. in Legnago (Verona).

87A8204

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 28.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 28, a:

un posto di farmacista dirigente;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia;

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 25 del 23 maggio 1986 e n. 10 del 14 febbraio 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore del personale dell'U.S.L. in Legnago (Verona).

87A8205

REGIONE TOSCANA

Aumento del numero dei posti di concorsi a personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 31

Il numero dei posti di pubblici concorsi, per titoli ed esami, vacanti presso l'unità sanitaria locale n. 31 di Montepulciano (Siena), è elevato come di seguito specificato:

un posto di assistente medico di ortopedia e traumatologia (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 4 ottobre 1985): da uno a due;

due posti di ostetrica collaboratore (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 197 del 26 agosto 1986): da due a quattro;

sei posti di assistente amministrativo (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 4 ottobre 1985): da sei a sette;

un posto di tecnico di radiologia collaboratore (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 197 del 26 agosto 1986): da uno a tre.

87A8199

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di primario ospedaliero di pediatria presso l'unità sanitaria locale n. 18

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero di pediatria (a tempo pieno), presso l'unità sanitaria locale n. 18.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 98 del 2 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Pavullo nel Frignano (Modena).

87A8202

REGIONE CAMPANIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 61

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 61, a:

due posti di assistente amministrativo;

quattro posti di collaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 45 del 31 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Sapri (Salerno).

87A8277

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **100.000**
- semestrale . . . . L. **55.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **200.000**
- semestrale . . . . L. **110.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **22.000**
- semestrale . . . . L. **13.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **82.000**
- semestrale . . . . L. **44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **22.000**
- semestrale . . . . L. **13.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . L. **313.000**
- semestrale . . . . L. **172.000**

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. **700**

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **700**

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **700**

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. **50.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. **28.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. **2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. **90.000**

Abbonamento semestrale . . . . L. **50.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221